

**UNI.C.A.P.I. società cooperativa**  
*Unione Cooperativa di abitazione a proprietà indivisa*  
Sede in 41124 Modena alla Via Emilia Ovest, 101 (Palazzo Europa)  
c.f. e p. IVA 00656430360

# **MODELLO GESTIONALE EX ART. 6 D.LGS. 231/01**

## **PARTE SPECIALE**

## **INDICE**

### Capitolo 1° - INTRODUZIONE

Paragrafo 1.1 - Finalità della Parte Speciale.	p. 8
Paragrafo 1.2 - Struttura della Parte Speciale.	p. 8
Paragrafo 1.3 - Specifiche circa i delitti tentati.	p. 8

### Capitolo 2° - ARTICOLAZIONE DEI POTERI E SISTEMA DELLE DELEGHE

Paragrafo 2.1 - Principi ispiratori del sistema di articolazione dei poteri e delle deleghe.	p.10
Paragrafo 2.2 - Il sistema dei poteri e delle deleghe.	p.10

### Capitolo 3° - REATI COMMESSI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Paragrafo 3.1 – Obiettivi	p.12
Paragrafo 3.2 - Fattispecie di reato previste dal D.Lgs. 231/2001	p.13
Paragrafo 3.3 - Le attività sensibili relative ai reati contro la Pubblica Amministrazione.	P.13
Paragrafo 3.4 - Organi e funzioni coinvolte.	p.14
Paragrafo 3.5 - Principi e norme generali di comportamento.	p.16
Paragrafo 3.6 - Principi di riferimento specifici relativi ai reati contro la P.A.	p.17
Paragrafo 3.7 – I controlli dell'Organismo di Vigilanza.	p.18

### Capitolo 4° - REATI SOCIETARI

Paragrafo 4.1 – Obiettivi.	p.20
Paragrafo 4.2 – Fattispecie previste dal D.Lgs. 231/2001.	p.20
Paragrafo 4.3 – Le attività sensibili relative ai reati societari.	p.21
Paragrafo 4.4. - Organi e funzioni coinvolte.	p.22
Paragrafo 4.5 - Principi e norme generali di comportamento.	p.22
Paragrafo 4.6 - Principi di riferimento specifici relativi ai reati societari.	p.23
Paragrafo 4.7 - Principi di riferimento specifici relativi al reato di false comunicazioni sociali	p.23
Paragrafo 4.8 - Controlli dell'Organismo di Vigilanza.	p.25

### Capitolo 5° - REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE

Paragrafo 5.1 – Obiettivi.	p.27
Paragrafo 5.2 - Fattispecie di reato previste dal D.Lgs. 231/2001.	p.27
Paragrafo 5.3 – Attività sensibili relative ai reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime.	p.27
Paragrafo 5.4 – Organi e funzioni coinvolte	p.29

Paragrafo 5.5 – Principi e norme generali di comportamento.	p.30
Paragrafo 5.6 – Principi di riferimento specifici relativi ai reati di omicidio e lesioni colpose	p.31
Paragrafo 5.7 - Conservazione della documentazione rilevante.	p.33
Paragrafo 5.8 - Attività in appalto.	p.33
Paragrafo 5.9 - I controlli dell'Organismo di Vigilanza.	p.34
Capitolo 6° - REATI INFORMATICI E DI TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI	
Paragrafo 6.1 – Obiettivi.	p.35
Paragrafo 6.2 - Fattispecie di reato previste dal D.Lgs. 231/2001.	p.35
Paragrafo 6.3 - Attività sensibili relative ai reati informatici.	p.36
Paragrafo 6.4 – Organi e funzioni coinvolti.	p.36
Paragrafo 6.5 – Principi e norme generali di comportamento.	p.36
Paragrafo 6.6 – Principi di riferimento specifici relativi ai reati informatici.	p.37
Paragrafo 6.7 – Controlli dell'Organismo di Vigilanza.	p.40
Capitolo 7° – REATI AMBIENTALI	
Paragrafo 7.1 – Obiettivi.	p.41
Paragrafo 7.2 - Fattispecie di reato previste dal D.Lgs. 231/2001.	p.41
Paragrafo 7.3 - Attività sensibili relative ai reati ambientali.	p.42
Paragrafo 7.4 - Organi e funzioni coinvolti.	p.42
Paragrafo 7.5 – Principi e norme generali di comportamento.	p.43
Paragrafo 7.6 – Principi di riferimento specifici relativi ai reati ambientali.	p.44
Paragrafo 7.7 – Controlli dell'Organismo di Vigilanza.	p.45
Capitolo 8° – REATI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA	
Paragrafo 8.1 – Obiettivi	p.46
Paragrafo 8.2 - Fattispecie di reato previste dal D.Lgs. 231/2001.	p.46
Paragrafo 8.3 - Attività sensibili relative ai reati di criminalità organizzata.	p.47
Paragrafo 8.4 - Organi e funzioni coinvolti.	p.47
Paragrafo 8.5 – Principi e norme generali di comportamento.	p.47
Paragrafo 8.6 – Principi di riferimento specifici relativi ai reati di criminalità organizzata.	p.48
Paragrafo 8.7 - Controlli dell'Organismo di Vigilanza.	p.49

## Capitolo 9° - REATI DI FALSITA' IN MONETE

Paragrafo 9.1 – Obiettivi	p.51
Paragrafo 9.2 - Fattispecie di reato previste dal D.Lgs. 231/2001.	p.51
Paragrafo 9.3 - Attività sensibili relative ai reati di falsità in monete [...]	p.52
Paragrafo 9.4 - Organi e funzioni coinvolti.	p.52
Paragrafo 9.5 – Principi e norme generali di comportamento.	p.53
Paragrafo 9.6 – Principi di riferimento specifici relativi ai reati di falsità in monete [...]	p.53
Paragrafo 9.7 - Controlli dell'Organismo di Vigilanza.	p.54

## Capitolo 10° - REATI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

Paragrafo 10.1 – Obiettivi.	p.56
Paragrafo 10.2 - Fattispecie di reato previste dal D.Lgs. 231/2001.	p.56
Paragrafo 10.3 - Attività sensibili relative ai reati contro l'industria e il commercio.	p.57
Paragrafo 10.4 - Organi e funzioni coinvolti.	p.57
Paragrafo 10.5 – Principi e norme generali di comportamento.	p.57
Paragrafo 10.6 – Principi di riferimento specifici relativi ai reati contro l'industria e il commercio.	p.58
Paragrafo 10.7 - Controlli dell'Organismo di Vigilanza.	p.58

## Capitolo 11° – REATI DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO

Paragrafo 11.1 – Obiettivi.	p.59
Paragrafo 11.2 – Fattispecie di reato previste dal D.Lgs. 231/2001	p.59
Paragrafo 11.2.1 – Reati previsti dal Codice Penale.	p.60
Paragrafo 11.2.2 – Reati previsti da Leggi speciali.	p.60
Paragrafo 11.2.3 – Reati previsti dall'art. 2 della Convenzione di New York del 02/12/1999.	p.61
Paragrafo 11.3 - Attività sensibili relative ai reati di terrorismo e di e.o.d.	p.61
Paragrafo 11.4 - Organi e funzioni coinvolti.	p.62
Paragrafo 11.5 – Principi e norme generali di comportamento.	p.62
Paragrafo 11.6 – Principi di riferimento specifici relativi ai reati di terrorismo e di e.o.d.	p.63
Paragrafo 11.7 - Controlli dell'Organismo di Vigilanza.	p.63

## Capitolo 12° – REATI CONTRO LA PERSONALITA', LA VITA E L'INCOLUMITA' INDIVIDUALE.

Paragrafo 12.1 – Obiettivi.	p.65
Paragrafo 12.2 – Fattispecie di reato previste dal D.Lgs. 231/2001.	p.65
Paragrafo 12.3 - Attività sensibili relative ai reati contro la personalità la vita e l'incolumità' ind.	p.66

Paragrafo 12.4 - Organi e funzioni coinvolti.	p.66
Paragrafo 12.5 – Principi e norme generali di comportamento.	p.67
Paragrafo 12.6 – Principi di riferimento specifici relativi ai reati contro la personalità [...]	p.68
Paragrafo 12.7 - Controlli dell'Organismo di Vigilanza.	p.68
Capitolo 13° – REATI FINANZIARI O DI ABUSO DI MERCATO	
Paragrafo 13.1 – Obiettivi.	p.70
Paragrafo 13.2 – Fattispecie di reato previste dal D.Lgs. 231/2001.	p.70
Paragrafo 13.3 - Attività sensibili relative ai reati finanziari o di abuso di mercato	p.70
Paragrafo 13.4 - Organi e funzioni coinvolti.	p.71
Paragrafo 13.5 – Principi e norme generali di comportamento.	p.71
Paragrafo 13.6 – Principi di riferimento specifici relativi ai reati finanziari o di abuso di mercato	p.72
Paragrafo 13.7 - Controlli dell'Organismo di Vigilanza.	p.72
Capitolo 14° – REATI DI IMPIEGO DI LAVORATORI STRANIERI PRIVI DEL PERMESSO DI SOGGIORNO	
Paragrafo 14.1 – Obiettivi.	p.74
Paragrafo 14.2 – Fattispecie di reato previste dal D.Lgs. 231/2001.	p.74
Paragrafo 14.3 - Attività sensibili relative al reato di impiego di lavoratori stranieri [...]	p.75
Paragrafo 14.4 - Organi e funzioni coinvolte.	p.75
Paragrafo 14.5 – Principi e norme generali di comportamento.	p.75
Paragrafo 14.6 – Principi di riferimento specifici relativi al reato di impiego di lavoratori stranieri [...]	p.76
Paragrafo 14.7 - Controlli dell'Organismo di Vigilanza.	p.77
Capitolo 15° - REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI DENARO BENI O UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA, AUTORICICLAGGIO.	
Paragrafo 15.1 – Obiettivi.	p.78
Paragrafo 15.2 – Fattispecie di reato previste dal D.Lgs. 231/2001.	p.78
Paragrafo 15.3 - Attività sensibili relative ai reati di ricettazione, riciclaggio [...]	p.78
Paragrafo 15.4 - Organi e funzioni coinvolte.	p.78
Paragrafo 15.5 – Principi e norme generali di comportamento.	p.79
Paragrafo 15.6 – Principi di riferimento specifici relativi ai reati di ricettazione, riciclaggio [...]	p.79

Paragrafo 15.7 - Controlli dell'Organismo di Vigilanza.	p.80
Capitolo 16° - REATI IN VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI AUTORE.	
Paragrafo 16.1 – Obiettivi.	p.81
Paragrafo 16.2 – Fattispecie di reato previste dal D.Lgs. 231/2001.	p.81
Paragrafo 16.3 - Attività sensibili relative ai reati di violazione del diritto di autore.	p.81
Paragrafo 16.4 - Organi e funzioni coinvolte.	p.82
Paragrafo 16.5 – Principi e norme generali di comportamento.	p.82
Paragrafo 16.6 – Principi di riferimento specifici relativi ai reati di violazione del diritto di autore	p.83
Paragrafo 16.7 - Controlli dell'Organismo di Vigilanza.	p.85
Capitolo 17° - PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI	
Paragrafo 17.1 - Le fattispecie richiamate dal D.Lgs. 231/2001.	p.86
Paragrafo 17.2 - Le attività sensibili relative alle pratiche di mutilazione [...]	p.86
Paragrafo 17.3 - Controlli dell'Organismo di vigilanza.	p.87
Capitolo 18° - INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA.	
Paragrafo 18.1 – Obiettivi.	p.88
Paragrafo 18.2 – Fattispecie di reato previste dal D.Lgs. 231/2001	p.88
Paragrafo 18.3 - Attività sensibili relative al reato di induzione a non rendere dichiarazione [...]	p.89
Paragrafo 18.4 - Organi e funzioni coinvolte.	p.89
Paragrafo 18.5 – Principi e norme generali di comportamento.	p.89
Paragrafo 18.6 – Principi di rif. sp. relativi al reato di induzione a non rendere dichiarazione [...]	p.89
Paragrafo 18.7 - Controlli dell'Organismo di Vigilanza.	p.90
Capitolo 19° - REATI TRANSNAZIONALI	
Paragrafo 19.1 – Obiettivi.	p.92
Paragrafo 19.2 – Fattispecie di reato previste dal D.Lgs. 231/2001.	p.92
Paragrafo 19.3 - Attività sensibili relative ai reati transnazionali.	p.93
Paragrafo 19.4 - Organi e funzioni coinvolte.	p.93
Paragrafo 19.5 – Principi e norme generali di comportamento.	p.93
Paragrafo 19.6 – Principi di riferimento specifici relativi ai reati transnazionali.	p.94
Paragrafo 19.7 - Controlli dell'Organismo di Vigilanza.	p.94

Capitolo 20° - RESPONSABILITA' DEGLI ENTI OPERANTI NELLA FILIERA DEGLI OLI VERGINI  
DI OLIVA

Paragrafo 20.1 - Le fattispecie richiamate dalla L. 9/2013. p.95

Paragrafo 20.2 - Le attività sensibili relative alla responsabilità degli enti operanti [...] p.95

Paragrafo 20.3 - Controlli dell'Organismo di vigilanza. p.96

## **Capitolo 1° - INTRODUZIONE**

### **Paragrafo 1.1 - Finalità della parte speciale.**

La Parte Speciale ha la finalità di definire linee, regole e principi di comportamento che tutti i destinatari del Modello 231 dovranno seguire al fine di prevenire, nell'ambito delle specifiche attività sensibili svolte nella società, la commissione di reati previsti dal Decreto e di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività sociali.

Nello specifico, la Parte Speciale del Modello 231 ha lo scopo di:

- Indicare le modalità che gli esponenti sociali sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello
- Fornire all'O.d.V. ed alle altre funzioni di controllo gli strumenti per esercitare le attività di monitoraggio, controllo e verifica

In linea generale, tutti gli esponenti sociali dovranno adottare, ciascuno per gli aspetti di propria competenza, comportamenti conformi ai contenuti dei seguenti documenti:

- Modello 231
- Codice Etico
- Procedure e disposizioni
- Procure e deleghe
- Ordini di servizio
- Comunicazioni organizzative
- Ogni altro documento che regoli attività rientranti nell'ambito di applicazione del Decreto

È inoltre espressamente vietato adottare comportamenti contrari a quanto previsto dalle vigenti norme di legge.

### **Paragrafo 1.2 - Struttura della Parte Speciale.**

La presente Parte Speciale è composta da una parte preliminare dedicata alle regole generali cui si uniforma la condotta dei destinatari del Modello 231 e all'individuazione delle aree di attività a rischio, nonché da singole sezioni dedicate alle categorie di reati presi in considerazione dal Decreto e considerate sensibili.

### **Paragrafo 1.3 - Specifiche circa i delitti tentati.**

Nelle ipotesi di commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti, le sanzioni pecuniarie (in termini di importo) e le sanzioni interdittive (in termini di tempo) sono ridotte da un terzo alla metà, mentre è esclusa l'irrogazione di sanzioni nei



**UNI.C.A.P.I. società cooperativa**  
*Unione Cooperativa di abitazione a proprietà indivisa*  
*Sede in 41124 Modena alla Via Emilia Ovest, 101 (Palazzo Europa)*  
*c.f. e p. IVA 00656430360*

casi in cui l'ente impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento (art. 26 del d.lgs. 231/2001). L'esclusione di sanzioni si giustifica, in tal caso, in forza dell'interruzione di ogni rapporto di immedesimazione tra ente e soggetti che assumono di agire in suo nome e per suo conto.

Si tratta di un'ipotesi particolare del c.d. "recesso attivo", previsto dall'art. 56, comma 4, c.p.

## **Capitolo 2° - ARTICOLAZIONE DEI POTERI E SISTEMA DELLE DELEGHE**

### **Paragrafo 2.1 – Principi ispiratori del sistema di articolazione dei poteri e delle deleghe.**

Il sistema adottato delle deleghe e dei poteri costituisce parte integrante e sostanziale del Modello 231 sociale.

Il principio cui la Cooperativa ispira la propria struttura organizzativa e la propria attività è quello in base al quale solo i soggetti muniti di specifici e formali poteri possono assumere, in suo nome e per suo conto, obbligazioni verso terzi.

I principi ispiratori di tale sistema sono:

- La tempestiva e costante informazione circa la titolarità dei poteri delegati ed i relativi cambiamenti
- La verifica periodica del rispetto dei poteri così come delegati
- La verifica periodica dell'adeguatezza del sistema delle deleghe

A tutti i poteri attribuiti mediante delega degli stessi corrispondono esattamente mansioni e responsabilità come riportate nell'organigramma della società.

Il sistema dei poteri e delle deleghe prevede che:

- Ogni destinatario del presente Modello 231 che, per conto della Cooperativa intrattiene rapporti negoziali e/o di rappresentanza con l'esterno, deve essere dotato di idonea delega o procura
- Tutti coloro (ivi compresi anche i dipendenti o gli organi sociali) che intrattengono per conto dell'azienda rapporti con la Pubblica Amministrazione, devono essere dotati di delega formale in tal senso
- Ciascuna delega definisce in dettaglio i poteri del delegato.

Si intende per "delega" quell'atto interno di attribuzione di funzioni e compiti, riflesso nel sistema di comunicazioni organizzative. Si intende per "procura" il negozio giuridico unilaterale con cui una società attribuisce dei poteri di rappresentanza nei confronti dei terzi.

L'Organismo di Vigilanza verifica periodicamente il sistema delle deleghe e delle procure in vigore e la loro coerenza con tutto il sistema delle comunicazioni organizzative, raccomandando eventuali modifiche.

### **Paragrafo 2.2 - Il sistema dei poteri e delle deleghe.**

Il principio della divisione delle responsabilità è applicato dalla Cooperativa in linea con quanto consentito dalla normativa vigente.

In base allo Statuto al Presidente è attribuita la rappresentanza esterna contrattuale e giuridica della Cooperativa, mentre spettano al Consiglio di Amministrazione i poteri di ordinaria e

straordinaria amministrazione, tra i quali il conferimento di procure, generali e speciali. Il C.d.A. può inoltre delegare al Presidente e al Vicepresidente il compimento di alcuni atti di propria competenza.

Il sistema dei poteri e delle deleghe prevede l'attribuzione dei poteri di rappresentanza sia al Presidente sia a ulteriori procuratori (come consulenti esterni, dipendenti, ecc.), in funzione delle attività svolte da ciascuno.

Il Consiglio di Amministrazione determina ambito, importo e durata dell'attribuzione di deleghe di poteri.

## **Capitolo 3° - REATI COMMESSI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**

### **Paragrafo 3.1 - Obiettivi.**

Obiettivo del capitolo "Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione" è che tutti i destinatari adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di prevenire il verificarsi dei reati in essa considerati.

Nello specifico, il capitolo ha lo scopo di:

- indicare le procedure che i Dipendenti, gli Organi Sociali, i Collaboratori esterni e i più in generale tutti i destinatari del Modello, come definiti nella Parte Generale, sono chiamati a osservare ai fini della corretta applicazione del Modello stesso
- fornire all'Organismo di Vigilanza e ai responsabili delle altre funzioni sociali che cooperano con esso gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica

Provvede a fornire, inoltre, indicazioni riferite a ciascuna delle suddette categorie di reati, al fine di facilitare la comprensione delle attività e delle funzioni nell'ambito delle quali possono essere commessi i reati di cui al Decreto.

Il Consiglio di Amministrazione nel definire tale documento, a ulteriore conferma della volontà di operare secondo principi "etici" così come già contemplati nella propria regolamentazione interna, intende sensibilizzare tutto i destinatari a mantenere comportamenti corretti e idonei a prevenire la commissione di reati.

A tale scopo vengono disciplinati nel presente documento i principi e le regole di comportamento da porre alla base dell'operatività della Cooperativa.

Tali principi e regole richiamano, focalizzandoli ai fini della prevenzione dei reati connessi al Decreto ed eventualmente integrandoli, quelli previsti nel Codice Etico e nelle procedure interne attualmente in vigore, quali individuati nella Parte Generale del Modello.

In via generale, a tutto il personale di UNI.C.A.P.I.:

- È fatto obbligo di rispettare le regole, i principi e le procedure previste nel Modello e nei documenti interni della Società richiamati nel Modello e nei quali il medesimo si articola
- È fatto divieto di:
  - Porre in essere, dare causa o concorrere alla realizzazione di comportamenti che possano integrare, direttamente o indirettamente, qualsiasi fattispecie di reato disciplinata nella legislazione tempo per tempo vigente e, in particolare, i reati di cui al Decreto

- Violare in tutto o in parte le regole, i principi e le procedure previste nel Modello e nei documenti interni della Cooperativa richiamati nel Modello e nei quali il medesimo si articola

La violazione delle norme sociali e, in particolare, di quelle richiamate nel presente documento, comporta l'applicazione del sistema disciplinare illustrato nella Parte Generale.

I medesimi obblighi e divieti si applicano, per le attività e i comportamenti loro rispettivamente attribuiti o comunque ai quali sono tenuti nell'esercizio dell'ufficio o dell'incarico, ai componenti degli Organi Sociali, ai Collaboratori esterni e ai Partners.

### **Paragrafo 3.2 - Fattispecie di reato previste dal D.Lgs. 231/2001**

Le fattispecie di reato richiamate dagli artt. 24 e 25 del Decreto in relazione ai reati contro la pubblica amministrazione sono le seguenti:

Peculato	art. 314 c.p.
Malversazione a danno dello Stato o dell'U.E.	art. 316 bis c.p.
Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato	art. 316 ter c.p.
Truffa in danno dello Stato o di altro Ente pubblico o dell'U.E.	art. 640, co. 2, n. 1, c.p.
Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche	art. 640 bis c.p.
Frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente pubblico	art. 640 ter c.p.
Concussione	art. 317 c.p.
Corruzione per un atto di ufficio	art. 318 c.p.
Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio	art. 319 c.p.
Circostanze aggravanti del precedente	art. 319 bis c.p.
Induzione indebita a dare o a promettere utilità	art. 319 quater c.p.
Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio	art. 320 c.p.
Corruzione in atti giudiziari	art. 319 ter c.p.
Pene per il corruttore	art. 321 c.p.
Istigazione alla corruzione	art. 322 c.p.
Peculato, corruzione, concussione e istigazione alla corruzione di membri degli organi e di funzioni delle Comunità Europee e di Stati esteri	art. 322 bis c.p.

### **Paragrafo 3.3 - Le attività sensibili relative ai reati contro la Pubblica Amministrazione.**

Sulla base della normativa attualmente in vigore e dalle analisi svolte, le Aree Sensibili identificate dal Modello nelle quali è maggiore il rischio che siano posti in essere comportamenti illeciti nei rapporti con la Pubblica Amministrazione riguardano in via generale le seguenti Attività Sensibili:

### Attività Sensibili

- Nelle quali si instauri un rapporto contrattuale / bilaterale con la P.A., anche a seguito di partecipazione a procedura a evidenza pubblica.
- Che comportino la gestione dell'erogazione del credito anche attraverso fondi pubblici, sia nella fase d'acquisizione che dell'erogazione di contributi, in qualsiasi modo denominati, destinati a pubbliche finalità, sia nello svolgimento di funzioni in regime di concessione, in quanto regolate da norme di diritto pubblico ed atti autoritativi.
- Nelle quali si instauri un rapporto con le istituzioni e le Autorità di Vigilanza
- Che comportino la gestione delle verifiche e delle ispezioni
- Che comportino la gestione dei servizi informatici

### **Paragrafo 3.4 - Organi e funzioni coinvolte.**

In relazione alle descritte Attività Sensibili, si ritengono particolarmente coinvolti i seguenti organi e funzioni nello svolgimento delle proprie attività sociali, istituzionali, finanziarie, di informazione e di controllo:

- Consiglio di Amministrazione  
I profili di rischio attengono alle funzioni di controllo sulle Aree Sensibili, nonché le attività relative alla gestione dei rapporti istituzionali con la P.A., con particolare riferimento a Regione ed Enti locali.
- Direzione Amministrativa e Finanziaria  
L'attività di questa funzione si considera a rischio per la funzione di coordinamento gestionale, per la responsabilità nella regolarità amministrativa negli atti con la P.A., per la gestione della corretta rappresentazione dei risultati economici della Cooperativa Gruppo, per gli adempimenti fiscali e i rapporti con le Autorità di Vigilanza
- Ufficio Tecnico  
L'attività di questa funzione si considera a rischio per la gestione conforme alle prescrizioni della P.A. del patrimonio immobiliare sociale, per le responsabilità del Committente in ragione di sicurezza e regolarità dei rapporti sui cantieri e per i rapporti con le Autorità di Vigilanza.
- Ufficio soci  
L'attività di tale funzione si considera a rischio in relazione al rispetto delle prescrizioni della P.A. in relazione alle assegnazioni degli alloggi e per i rapporti con le Autorità di Vigilanza.

Ai fini della commissione dei reati contro la Pubblica Amministrazione è necessaria l'instaurazione di rapporti di natura contrattuale e non contrattuale con Pubblici Ufficiali e/o Incaricati di Pubblico Servizio appartenenti alla Pubblica Amministrazione, agli enti pubblici e/o ai soggetti ad essi assimilati facenti parte dello Stato italiano, delle Comunità Europee e degli Stati esteri.

In considerazione delle attività sociali e delle tipologie di contatti con la Pubblica Amministrazione, sono state individuate le seguenti aree a rischio:

<p>Partecipazione a bandi di gara / procedure di evidenza pubblica indetti da Enti della P.A. e assimilati. Gestione erogazioni pubbliche</p>	<p>Si tratta dell'attività di negoziazione/stipulazione e/o esecuzione di contratti/convenzioni di concessioni con soggetti per l'attività di partecipazione a:</p> <p>a) bandi di gara / procedure a evidenza pubblica indetti per l'ottenimento di contributi, agevolazioni o altre provvidenze pubbliche;</p> <p>b) rapporti intrattenuti con la Pubblica amministrazione per la stipula dei conseguenti atti.</p> <p>c) attività di rendicontazione e rapporti con gli uffici della P.A. preposti;</p> <p>d) rapporti intrattenuti con la Pubblica Amministrazione e con soggetti ad essa assimilati in occasione delle verifiche ispettive periodiche effettuate da parte delle autorità competenti volte a controllare l'effettiva sussistenza dei presupposti sottostanti alla concessione di contributi, agevolazioni, provvidenze.</p>
<p>Relazioni esterne e istituzionali</p>	<p>Rapporti con la Pubblica Amministrazione e/o con soggetti ad essa assimilati in occasione di rapporti istituzionali, richieste autorizzazioni, pratiche varie, sponsorizzazioni e donazioni nei vari ambiti.</p>
<p>Area fiscale</p>	<p>Gestione adempimenti amministrativi e fiscali, rapporti con Uffici Tributarî (dichiarazione dei redditi, dichiarazione Iva, dichiarazione sostituto d'imposta, ecc.).</p> <p>Gestione dei rapporti con gli enti pubblici competenti in occasione delle visite ispettive, dei controlli e/o degli accertamenti.</p>
<p>Area Amministrativa</p>	<p>Gestione dei rapporti con gli enti pubblici competenti relativamente a autorizzazioni sanitarie, denunce per tributi locali, violazioni amministrative e pratiche varie.</p> <p>Gestione dei rapporti con gli enti pubblici competenti in occasione delle visite ispettive, controlli e/o accertamenti.</p>

Gestione della salute e sicurezza	Predisposizione e trasmissione alle competenti autorità della documentazione necessaria al fine di porre in essere i relativi adempimenti inerenti la salute e sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/08 e successive modifiche) Gestione dei rapporti con gli enti sanitari competenti in relazione alle tematiche inerenti la salute e sicurezza sul lavoro Gestione dei rapporti con gli enti pubblici competenti in occasione delle visite ispettive, controlli e/o accertamenti
-----------------------------------	---

Eventuali integrazioni delle suddette aree a rischio reato potranno essere proposte al C.d.A. dall'Organismo di Vigilanza e altri organi di controllo della Cooperativa per effetto dell'evoluzione dell'attività di impresa e conseguentemente a eventuali modifiche dell'attività svolta dalle singole funzioni sociali.

### **Paragrafo 3.5 - Principi e norme generali di comportamento.**

Si individuano qui di seguito i principi che informano le procedure della Cooperativa previste in relazione a qualsiasi operazione/attività che coinvolga un ente della Pubblica Amministrazione, nonché le regole di condotta che sottendono alle specifiche previsioni di comportamento elaborate in relazione a tale ambito di applicazione.

Si stabilisce pertanto che tutte le regole, i processi e le prassi operative nei rapporti con la P.A. devono rispettare i principi e le regole di comportamento di seguito delineate.

Tutte le operazioni/attività che coinvolgono in qualsiasi modo un ente della Pubblica Amministrazione devono essere poste in essere nel pieno rispetto delle leggi vigenti, del Codice Etico, delle regole contenute nel presente Modello, delle procedure, dei valori e delle politiche della Cooperativa.

La struttura sociale è articolata in modo tale da soddisfare i requisiti fondamentali di formalizzazione, chiarezza, comunicazione e separazione dei ruoli richiesti in generale nel Decreto e di peculiare importanza nella gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione, in particolare per ciò che concerne l'attribuzione di responsabilità, di rappresentanza, di definizione delle linee gerarchiche e delle attività operative.

La Cooperativa si dota di strumenti organizzativi (organigrammi, comunicazioni organizzative, procedure, mansionari etc.) improntati a principi generali di:

- Conoscibilità all'interno della Cooperativa
- Chiara e formale delimitazione dei ruoli, con descrizione dei compiti di ciascuna funzione e dei



relativi poteri

- Chiara descrizione delle linee di riporto

A tal fine, le procedure interne sono strutturate in modo da garantire in generale per ciascun processo ed in particolare nei rapporti con la Pubblica Amministrazione:

- Una distinzione, quanto più possibile netta, tra il soggetto che lo avvia a livello decisionale, il soggetto che lo esegue e lo porta a termine ed il soggetto che lo controlla
- La tracciabilità scritta di ciascuna fase rilevante

### **Paragrafo 3.6 - Principi di riferimento specifici relativi ai reati contro la P.A.**

Il sistema di deleghe e procure: I requisiti essenziali del sistema di deleghe, ai fini di un'efficace prevenzione dei reati in oggetto sono i seguenti:

- Le funzioni che intrattengono per conto della Cooperativa rapporti con la P.A. devono essere individuate e preferibilmente dotate di delega formale in tal senso
- Le deleghe devono coniugare ciascun potere di gestione alla relativa responsabilità e a una posizione adeguata nell'organigramma ed essere aggiornate in conseguenza dei mutamenti organizzativi
- Ciascuna delega deve definire in modo specifico i poteri del delegato
- I poteri gestionali assegnati con le deleghe e la loro attuazione devono essere coerenti con gli obiettivi sociali
- Il delegato deve disporre di eventuali poteri di spesa adeguati alle funzioni conferitegli

L'Organismo di Vigilanza verifica periodicamente il sistema di deleghe e procure in vigore e la loro coerenza con tutto il sistema delle comunicazioni organizzative (tali sono quei documenti interni all'azienda con cui vengono conferite le deleghe), raccomandando eventuali modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti o vi siano altre anomalie.

Regole di comportamento: Le seguenti regole si applicano sia ai Dipendenti e agli Organi Sociali della società – in via diretta – sia ai Collaboratori esterni e ai Partners, anche in forza di apposite clausole contrattuali.

E' fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001); sono altresì proibite le violazioni ai principi procedurali previsti nella presente Parte Speciale.

E' obbligatorio segnalare all'Organismo di Vigilanza qualsiasi situazione in cui si abbia il sospetto

che uno dei reati oggetto della presente Parte Speciale sia stato commesso o possa essere commesso.

In tutte le operazioni/attività della Società che coinvolgano un ente della Pubblica Amministrazione, è fatto espresso divieto ai Destinatari di:

- Effettuare elargizioni in danaro a pubblici funzionari
- Distribuire omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla prassi e, in particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo o di gratuita prestazione in favore di pubblici funzionari o di soggetti ad essi legati da un vincolo familiare che possa anche solo apparire come atto ad influenzare l'indipendenza di giudizio di tali soggetti. Gli omaggi consentiti non superano il valore di Euro 100 e sono volti a promuovere iniziative di carattere benefico/culturale.
- Accordare vantaggi di qualsiasi natura in favore di rappresentanti di enti della Pubblica Amministrazione che possano determinare le stesse conseguenze di cui al punto precedente
- Presentare dichiarazioni non veritiere a enti pubblici nazionali e/o comunitari al fine di conseguire o far conseguire erogazioni, contributi o finanziamenti agevolati
- Destinare eventuali somme ricevute da enti pubblici nazionali e/o comunitari per scopi diversi da quelli a cui originariamente erano destinati
- *Ricevere danaro, doni o qualsiasi altra utilità ovvero accettarne la promessa, da chiunque sia o intenda entrare in rapporto con la Cooperativa e voglia conseguire indebitamente un trattamento in violazione della normativa o delle disposizioni impartite dalla società o, comunque, un trattamento più favorevole di quello dovuto*
- *Eseguire prestazioni o riconoscere compensi in favore dei collaboratori esterni e dei partner che non siano adeguatamente giustificati in ragione del rapporto contrattuale in essere con la Cooperativa*
- *Tutte le regalie rivolte a componenti degli organi sociali e dipendenti della Cooperativa saranno messe in comune e suddivise equamente .*

### **Paragrafo 3.7 – I controlli dell'Organismo di Vigilanza.**

Fermo restando quanto previsto nella Parte Generale relativamente ai compiti e doveri dell'Organismo di Vigilanza e al suo potere discrezionale di attivarsi con specifiche verifiche a seguito delle segnalazioni ricevute, l'O.d.V. effettua periodicamente controlli sulle attività potenzialmente a rischio di commissione dei reati di cui agli artt. 24 e 25 del Decreto, commessi nell'interesse o a vantaggio della Cooperativa diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello.

Tali verifiche potranno riguardare, a titolo esemplificativo, l'idoneità delle procedure interne

adottate, il rispetto delle stesse da parte di tutti i Destinatari e l'adeguatezza del sistema dei controlli interni nel suo complesso.

I compiti di vigilanza dell'O.d.V. in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i reati di cui agli artt. 24 e 25 del Decreto sono i seguenti:

- Proporre che vengano costantemente aggiornate le procedure interne per prevenire la commissione dei reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione; con riferimento a tale punto l'O.d.V. condurrà controlli a campione sulle attività potenzialmente a rischio di commissione dei suddetti reati, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello e, in particolare, alle procedure interne in essere; proporre e collaborare alla predisposizione delle procedure di controllo relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle Aree Sensibili individuate nella presente Parte Speciale.
- Esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli Organi Sociali, da terzi o da qualsiasi esponente della Cooperativa ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute. L'O.d.V., inoltre, è tenuto alla conservazione dei flussi informativi ricevuti, e delle evidenze dei controlli e delle verifiche eseguiti

A tal fine, all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione rilevante.

## **Capitolo 4° - REATI SOCIETARI**

### **Paragrafo 4.1 – Obiettivi.**

Il presente capitolo si riferisce a comportamenti posti in essere dai Destinatari del presente modello, come già definiti nella Parte Generale.

Obiettivo del presente capitolo è che tutti i Destinatari conducano comportamenti conformi a quanto ivi descritto al fine di impedire il verificarsi degli illeciti di cui all'art. 25-ter del Decreto.

Nello specifico, il presente capitolo ha lo scopo di:

- Indicare i principi procedurali e le regole di comportamento che i Destinatari sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello
- Fornire all'Organismo di Vigilanza gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, di monitoraggio e di verifica.

La Cooperativa adotta, in applicazione dei principi e delle regole di comportamento contenute nel presente capitolo, le procedure interne e i presidi organizzativi atti alla prevenzione delle fattispecie di reato di seguito descritte.

### **Paragrafo 4.2 – Le fattispecie di reato richiamate dal D.Lgs. 231/2001.**

Le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25 ter del Decreto in relazione ai reati societari sono le seguenti:

False comunicazioni sociali	artt. 2621, 2621 bis, 2621 ter c.c.
False comunicazioni sociali delle società quotate	art. 2622 c.c.
Impedito controllo	art. 2625 c.c.
Indebita restituzione dei conferimenti	art. 2626 c.c.
Illegale ripartizione degli utili o delle riserve	art. 2627 c.c.
Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali della società controllante	art. 2628 c.c.
Azioni in pregiudizio dei creditori	art. 2629 c.c.
Omessa comunicazione del conflitto di interessi	art. 2629 bis c.c.
Formazione fittizia del capitale	art. 2632 c.c.
Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori	art. 2633 c.c.
Corruzione tra privati	art. 2635 c.c.
Istigazione alla corruzione tra privati	art. 2635 bis c.c.
Illecita influenza sull'Assemblea	art. 2636 c.c.
Aggiotaggio	art. 2637 c.c.
Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di vigilanza	art. 2638 c.c.

### **Paragrafo 4.3 – Le attività sensibili relative ai reati societari.**

L'art. 6, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 231/01 indica come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal Decreto, l'individuazione delle cosiddette attività "sensibili", ossia di quelle attività della società nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal Decreto.

Si ritiene basso o inesistente il rischio di commissione dei reati cui agli artt. 2622, 2626, 2627, 2628, 2629 bis, 2632, 2633.

Si ritiene più elevato il rischio di commissione dei reati di cui agli artt. 2625, 2629, 2635, 2635 bis, 2636, 2637, 2638

Si ritiene poi di dover porre particolare attenzione al rischio di commissione del reato di cui agli artt. 2621, 2621 bis e 2621 ter, c.c. (False comunicazioni sociali)

La Cooperativa si riserva di aggiornare il presente Modello 231 nel caso in cui dovesse emergere la significatività di uno o più degli altri reati sopra elencati.

#### Principali Aree a rischio e attività sensibili interessate:

Gestione della Contabilità Generale:

- Imputazione delle scritture contabili in contabilità generale
- Verifiche sui dati contabili immessi a sistema e quelli inviati al consulente esterno
- Predisposizione di bilanci (incluso il bilancio preventivo previsto dallo Statuto) e documentazione di natura contabile attività relative alle chiusure contabili, alla contabilizzazione dei dati e alla predisposizione del bilancio d'esercizio della Società e dei relativi allegati)
- Predisposizione di documenti ai fini delle delibere assembleari e delle decisioni del C.d.A. (attività di predisposizione della documentazione relativa all'oggetto dell'Assemblea e del C.d.A. per consentire a questi ultimi di esprimersi sulle materie di propria competenza sottoposte ad approvazione)
- Gestione delle comunicazioni verso i soci (attività di predisposizione della documentazione oggetto di comunicazioni verso soci)

Nel caso in cui esponenti della Società si trovino a dover gestire attività sensibili diverse da quelle sopra elencate, le stesse dovranno comunque essere condotte nel rispetto:

- degli standard di controllo generali
- dei principi di comportamento individuati nel Codice Etico
- di quanto regolamentato dalla documentazione e dagli atti sociali
- delle disposizioni di legge

#### **Paragrafo 4.4 – Organi e funzioni sociali coinvolte.**

In relazione alle descritte Attività Sensibili, si ritengono particolarmente coinvolti i seguenti organi e funzioni nello svolgimento delle proprie attività sociali, istituzionali, finanziarie, di informazione e di controllo:

▪ Consiglio di Amministrazione

I profili di rischio attengono alle funzioni di controllo sulle Aree Sensibili, alle attività relative alla gestione economica della Cooperativa, ai rapporti con i soci e con l'Assemblea dei soci (in particolare attraverso l'approvazione dei documenti contabili da sottoporre all'Assemblea).

▪ Direzione Amministrativa e Finanziaria

L'attività di questa funzione si considera a rischio per la gestione finanziaria della Cooperativa e per la corretta rappresentazione dei risultati economici, degli adempimenti fiscali.

#### **Paragrafo 4.5 – Principi e norme generali di comportamento.**

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole individuate dal presente Modello, i Destinatari, per quanto di rispettiva competenza, sono tenuti a conoscere e a rispettare puntualmente, oltre alle norme di legge e di regolamento di volta in volta applicabili, tutta la normativa interna sociale relativa al sistema amministrativo, finanziario e contabile.

I Destinatari, inoltre, sono tenuti a operare sulla base delle buone pratiche cui la Cooperativa si ispira nell'esercizio delle proprie funzioni, sul fondamento che qualsiasi condotta commissiva od omissiva posta in essere in violazione diretta o indiretta dei principi normativi e delle regole procedurali interne che attengono alla formazione della documentazione contabile e alla rappresentazione esterna, così come all'esercizio delle attività di controllo e di vigilanza, è da considerare come commessa in danno della Cooperativa stessa.

Tutte le attività sensibili devono essere svolte seguendo le leggi vigenti, le politiche e le procedure interne nonché le regole contenute nel Modello 231.

In generale, il sistema di organizzazione, gestione e controllo della società deve rispettare i principi di attribuzione di responsabilità e di rappresentanza, di separazione di ruoli e compiti e di lealtà, correttezza, trasparenza e tracciabilità degli atti.

Nello svolgimento delle attività sopra descritte e, in generale, delle proprie funzioni, gli Amministratori, gli Organi Sociali, i dipendenti, i procuratori nonché i collaboratori e le controparti contrattuali che operano in nome e per conto della Cooperativa, devono conoscere e rispettare:

- La normativa italiana e straniera applicabile alle attività svolte
- Il Codice Etico

- Il presente Modello 231
- Le procedure e le linee guida sociali nonché tutta la documentazione attinente il sistema di organizzazione, gestione e controllo della Cooperativa.

#### **Paragrafo 4.6 - Principi di riferimento specifici relativi ai reati societari.**

La Cooperativa richiede agli Amministratori, dipendenti e soggetti terzi che agiscono in rappresentanza della società che i bilanci e le comunicazioni sociali previsti dalla Legge devono essere redatti con chiarezza e rappresentare in modo corretto e veritiero la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società.

Quanti venissero a conoscenza di omissioni, manomissioni, falsificazioni o trascuratezza della contabilità o della documentazione di supporto sulla quale le registrazioni contabili si fondano, sono tenuti a riferire i fatti al responsabile individuato nel Legale rappresentante e all'Organismo di Vigilanza.

Per ogni operazione contabile deve essere conservata agli atti sociali un'adeguata documentazione di supporto dell'attività svolta, in modo da consentire l'agevole registrazione contabile.

Le operazioni o i fatti gestionali sensibili e/o rilevanti devono essere documentati, coerenti e congrui, così che in ogni momento sia possibile identificare la responsabilità di chi ha operato (valutato, deciso, autorizzato, effettuato, rilevato nei libri, controllato l'operazione). Le responsabilità di ciascuna operazione/processo devono essere chiaramente e formalmente definite.

A fianco delle regole e delle procedure esistenti, si dispone l'attuazione dei seguenti presidi integrativi:

- previsione di riunioni tra Collegio Sindacale e Organismo di Vigilanza per verificare l'osservanza della disciplina in tema di normativa societaria e di procedure interne
- trasmissione al Collegio Sindacale, con congruo anticipo, di tutti i documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno delle riunioni dell'assemblea o del Consiglio di Amministrazione o sui quali esso debba esprimere un parere ai sensi di legge
- partecipazione dell'Organismo di Vigilanza alle riunioni assembleari mediante apposito invito predisposto dalla funzione di segreteria generale. L'Organismo di Vigilanza valuterà l'utilità della propria partecipazione

#### **Paragrafo 4.7 - Principi di riferimento specifici relativi al reato di false comunicazioni sociali.**

Gli Organi Sociali, gli Amministratori, i dipendenti ed i procuratori di UNI.C.A.P.I., nonché i collaboratori e le controparti contrattuali che operano in nome e per conto della società, dovranno tener conto, oltre a quanto precedentemente descritto e relativamente ad ognuna delle fattispecie di reato ritenute rilevanti per la Società, delle previsioni di seguito indicate in relazione alle ipotesi di:

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)

Ai fini di prevenire i reati di false comunicazioni sociali i soggetti sopra indicati hanno l'espresso obbligo di tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci un'informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Cooperativa.

A tale riguardo, deve essere loro cura, a titolo esemplificativo, astenersi da:

- rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Cooperativa
- omettere dati e informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Cooperativa
- porre la massima attenzione e accuratezza nell'acquisizione, elaborazione e illustrazione dei dati e delle informazioni utilizzati in modo tale da fornire una presentazione veritiera e corretta corrispondente all'effettivo giudizio maturato sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Cooperativa e sull'evoluzione della sua attività

Inoltre, gli Organi Sociali, gli Amministratori, i dipendenti ed i procuratori nonché i collaboratori e le controparti contrattuali che operano in nome e per conto della Cooperativa dovranno tener conto, oltre di quanto precedentemente definito, delle procedure e regole sociali che prevedono:

- Il rispetto del calendario di chiusura, finalizzato alla redazione del bilancio indicante:
  - Data di chiusura dei periodi contabili
  - Data di chiusura delle scritture contabili
  - Data di predisposizione della Bozza di approvazione da parte del C.d.A. del Bilancio preventivo
  - Data di predisposizione della Bozza di approvazione da parte del C.d.A. del Bilancio consuntivo
- Il controllo nella predisposizione del bilancio delle voci aggregate di Bilancio confrontandole con quelle dell'anno precedente, mantenendo evidenza del riscontro effettuato e delle eventuali motivazioni relative a scostamenti anomali



- La tracciabilità informatica delle operazioni effettuate
- L'invio della bozza del Bilancio, alcuni giorni precedenti l'approvazione da parte del C.d.A. per permettere allo stesso la verifica delle connotazioni essenziali del bilancio prima che sia approvato e sottoposto all'Assemblea dei soci per l'approvazione definitiva.

Devono inoltre essere seguiti i principi procedurali specifici qui di seguito descritti:

Predisposizione delle comunicazioni ai soci a relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società.

I documenti contenenti comunicazioni ai soci relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società devono essere redatti in base a procedure che determinano con chiarezza e completezza i dati e le notizie che devono essere forniti e i controlli che devono essere svolti su detti dati e notizie, nonché i criteri contabili per l'elaborazione dei dati e la tempistica per la loro consegna.

Predisposizione dei prospetti informativi

La redazione di prospetti informativi dovrà essere effettuata sulla base di procedure che si fondano sui seguenti principi:

- utilizzo di procedure coerenti con quelle adottate per la predisposizione delle comunicazioni ai soci relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società
- ove esistenti, utilizzo di informazioni contenute in comunicazioni già pubblicate
- utilizzo di informazioni previsionali condivise dalle funzioni coinvolte e approvate dal Consiglio di Amministrazione

Gestione dei rapporti con la società di revisione contabile

È vietato il conferimento a soggetti che siano parte della rete o del network cui appartiene la società di revisione di incarichi diversi dalla revisione contabile che appaiono incompatibili con quest'ultima, in quanto suscettibili di pregiudicare l'indipendenza della società di revisione incaricata.

**Paragrafo 4.8 - I controlli dell'Organismo di Vigilanza.**

Fermo restando quanto previsto nella Parte Generale relativamente ai poteri e doveri dell'Organismo di Vigilanza e al suo potere discrezionale di attivarsi con specifiche verifiche a seguito delle segnalazioni, l'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli sulle attività

potenzialmente a rischio di commissione di reati societari diretti a verificare la corretta esecuzione delle regole di cui al presente Modello.

L'Organismo di Vigilanza dovrà avere evidenza e mantenere traccia di quanto posto in essere nella società al fine di fornire opportune indicazioni per la corretta redazione del bilancio.

L'Organismo di Vigilanza dovrà, inoltre, esaminare le segnalazioni di presunte violazioni del Modello ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari o opportuni.

Inoltre, l'Organismo di Vigilanza proporrà gli aggiornamenti necessari al costante aggiornamento delle procedure interne relative alla prevenzione dei reati di cui alla presente Parte Speciale.

A tal fine, all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione interna rilevante.

## **Capitolo 5° - REATI DI OMICIDIO COLPOSO O LESIONI GRAVI O GRAVISSIME**

### **Paragrafo 5.1 – Obiettivi.**

Obiettivo del presente capitolo è che tutti i Destinatari conducano comportamenti conformi a quanto ivi descritto al fine di impedire il verificarsi degli illeciti di cui all'art. 25-septies del Decreto.

Tale articolo, originariamente introdotto dalla Legge 3 Agosto 2007 n. 123, e successivamente sostituito ai sensi dell'art. 300 del Decreto Sicurezza, prevede l'applicazione di sanzioni pecuniarie e interdittive agli Enti i cui esponenti commettano i reati di cui agli art. 589 (omicidio colposo) e 590 terzo comma (lesioni personali colpose gravi o gravissime) del codice penale, in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro

Le fattispecie delittuose inserite all'art. 25-septies riguardano unicamente le ipotesi in cui l'evento sia stato determinato non già da colpa di tipo generico (e dunque per imperizia, imprudenza o negligenza) bensì da “colpa specifica” che richiede che l'evento si verifichi a causa della inosservanza delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro

Perché si venga a configurare la responsabilità amministrativa della società ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, l'art. 5 del Decreto medesimo richiede che i reati siano stati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio (ad esempio, nelle fattispecie in esame, in termini di risparmi di costi per la salute e sicurezza sul lavoro).

### **Paragrafo 5.2 – Fattispecie di reato previste dal D.Lgs. 231/01.**

Le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25 septies del Decreto in materia sono, quindi, le seguenti:

Omicidio colposo	art. 589, c.p.
Lesioni personali colpose gravi o gravissime	art. 590, 3° co., c.p.

### **Paragrafo 5.3 – Attività sensibili relative ai reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime.**

Le principali aree dell'organizzazione societaria a potenziale rischio reato relativamente alle fattispecie di cui all'art.25 septies del D.Lgs. 231/01 sono identificate e valutate nell'ambito dei documenti di valutazione dei rischi, predisposti ai sensi della normativa di riferimento e costantemente aggiornati in relazione all'evoluzione delle caratteristiche dell'attività sociale.

Tuttavia non è possibile individuare e limitare a priori alcun ambito di attività, dal momento che tale casistica di reati può, di fatto, investire la totalità delle componenti sociali.

In altri termini i reati oggetto del presente capitolo potrebbero astrattamente essere commessi in

tutti i casi in cui vi sia, in seno alla Cooperativa, una violazione degli obblighi e delle prescrizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Si consideri poi la peculiarità di UNI.C.A.P.I., che accoglie come principio fondante quello dell'autogestione dei soci assegnatari nei diversi fabbricati di proprietà della Cooperativa.

In ogni fabbricato i soci assegnatari si costituiscono in assemblea ed eleggono organismi di "autogoverno" delle scelte gestionali di base: Comitato di Gestione e Responsabile di Gestione.

A tali organismi compete l'assegnazione di incarichi di servizi quali la pulizia scale o la manutenzione ordinaria del verde comune.

Oltre a ciò, UNI.C.A.P.I. incoraggia il lavoro volontario dei soci assegnatari in seno ai fabbricati, con svolgimento da parte dei volontari di lavori di piccola manutenzione (purché adeguatamente formati e assicurati).

E' quindi necessario che la valutazione dei rischi e i relativi documenti tengano conto di tali peculiarità, e che le attività di informazione e formazione siano dirette anche ai Responsabili di Gestione e ai soci volontari.

Il Modello, pertanto, prevede un costante aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), fornendo così evidenza del suo continuo adeguamento e della sua completezza.

Tutte le attività sensibili devono essere svolte seguendo le leggi vigenti, i valori, le politiche e le procedure interne nonché le regole contenute nel Modello e nella parte speciale del presente Modello.

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree di operatività ritenute più a rischio per la società risultano essere, ai fini della presente Parte Speciale del Modello, le seguenti:

- Attività di ufficio svolta dal personale dipendente
- Attività svolta da personale esterno presso la sede della società o presso i fabbricati di proprietà (totale o parziale) di UNI.C.A.P.I., quali fornitori di servizi in base a contratti di appalto, d'opera o di somministrazione (di cui all'art. 26 del Decreto Sicurezza)
- Attività svolta da soci volontari presso i fabbricati.

Nell'ambito delle suddette aree di operatività, in virtù della probabilità che in tali contesti l'inosservanza delle norme poste a tutela della salute e sicurezza sul lavoro possa determinare uno degli eventi dannosi di cui all'art. 25 septies, sono state individuate le seguenti attività sensibili:

- Determinazione delle procedure interne in tema di salute e sicurezza sul lavoro volte a definire i compiti e le responsabilità in materia di sicurezza e a garantire una corretta gestione di tutti gli adempimenti posti in capo a ciascun destinatario così come disposti dal Decreto Sicurezza e dalla normativa primaria e secondaria ad esso collegata

- Attribuzione di responsabilità in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento a:
  - Attribuzioni di compiti e doveri in capo a ciascun Destinatario
  - Attività del Servizio Prevenzione e Protezione
- Individuazione dei pericoli e valutazione dei rischi, con particolare riferimento a:
  - Stesura del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)
  - Valutazione dei rischi delle interferenze
  - Gestione dei contratti di appalti
- Sensibilizzazione di tutti i soggetti che, a diversi livelli, operano nell'ambito della struttura sociale attraverso un'adeguata attività di informazione e la programmazione di piani di formazione in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
- Attuazione di adeguate attività di monitoraggio, verifica ed ispezione, in particolare per ciò che concerne:
  - L'aggiornamento delle misure in relazione ai mutamenti organizzativi che hanno rilevanza ai fine della salute e sicurezza sul lavoro
  - La gestione, rettifica ed inibizione dei comportamenti posti in violazione delle norme, attraverso l'eventuale irrogazione di provvedimenti disciplinari

#### **Paragrafo 5.4 – Organi e funzioni coinvolte**

In relazione alle descritte attività sensibili, si ritengono particolarmente coinvolti i seguenti organi e funzioni sociali.

##### Consiglio di Amministrazione

Con riferimento all'approvazione del budget annuale di spesa in particolare per ciò che concerne i costi per la sicurezza. In qualità di Datore di Lavoro della società secondo la definizione di cui al Decreto Sicurezza, in relazione all'adempimento di tutti i compiti non delegabili a lui attribuiti dal suddetto decreto (e dunque, a titolo esemplificativo, attività di valutazione dei rischi e predisposizione del relativo Documento di Valutazione dei Rischi o valutazione dei rischi delle interferenze), nonché in merito all'inibizione dei comportamenti posti in violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza dei Lavoratori attraverso l'adozione di eventuali provvedimenti disciplinari.

##### Direzione Amministrativa

In relazione all'attività di gestione dei dipendenti, con particolare riferimento all'attività di

informazione e formazione, a eventuali provvedimenti disciplinari ed agli adempimenti antinfortunistici. In relazione alla gestione dei contratti di appalti d'opera e di servizi.

#### Ufficio Tecnico

In quanto delegato dal datore di lavoro, in relazione all'adempimento di tutti i compiti da quest'ultimo delegabili e in quanto interfaccia operativa nella gestione degli appalti d'opera e di servizi inerenti la manutenzione del patrimonio immobiliare.

#### Lavoratori

In particolare con riferimento ai soggetti incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo, di salvataggio, di primo soccorso e di gestione delle emergenze e, in generale, con riferimento a tutti, in merito all'osservanza delle norme poste a tutela dell'incolumità propria e altrui.

#### Responsabili di Gestione

Per la responsabilità primaria nell'affidamento di servizi inerenti la manutenzione ordinaria delle parti comuni dei fabbricati di proprietà (pulizia scale, sfalcio del verde, ecc.).

#### Soci volontari

In merito all'osservanza delle norme poste a tutela dell'incolumità propria e altrui nell'espletamento delle attività di volontariato.

### **Paragrafo 5.5 – Principi e norme generali di comportamento.**

Il presente paragrafo si riferisce a comportamenti posti in essere dai soggetti in posizione apicale, dipendenti, collaboratori, fornitori della società, responsabili di gestione e soci volontari, nonché, nella misura in cui non rientrano in queste definizioni, dalle figure rilevanti di cui al successivo paragrafo (Destinatari).

Obiettivo del presente paragrafo è che tutti i destinatari si attengano – in considerazione della diversa posizione e dei diversi obblighi che ciascuno di essi assume nei confronti della Cooperativa – a regole di condotta conformi a quanto prescritto nella medesima Parte Speciale al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

Tutte le attività sensibili devono essere svolte seguendo le leggi vigenti, i valori, le politiche e le procedure interne nonché le regole contenute nel Modello e nella presente parte speciale del Modello.

In generale, il sistema di organizzazione, gestione e controllo della Cooperativa deve rispettare i principi di attribuzione di responsabilità e di rappresentanza, di separazione di ruoli e compiti e di lealtà, correttezza, trasparenza e tracciabilità degli atti.

Nello svolgimento delle attività e in generale, delle proprie funzioni, gli amministratori, gli organi sociali, i lavoratori, i responsabili di gestione, i soci volontari nonché i collaboratori e le controparti contrattuali che operano in nome e per conto della società, devono conoscere e rispettare:

- Leggi e regolamenti in tema di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro
- Il Codice Etico
- Il presente Modello
- Le procedure/linee guida interne, la documentazione e le disposizioni inerenti la struttura organizzativa e il sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro.

**Paragrafo 5.6 – Principi di riferimento specifici relativi ai reati di omicidio e lesioni colpose.**

La Cooperativa è dotata di una struttura organizzativa in conformità a quella prevista dalla normativa prevenzionistica vigente.

La Cooperativa ha, inoltre, individuato il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.

La Cooperativa, come previsto dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i, deve garantire il rispetto delle normative in tema di tutela della SSL, di tutela dell'ambiente nonché assicurare in generale un ambiente di lavoro sicuro, sano e idoneo allo svolgimento dell'attività, anche attraverso:

- Una costante analisi del rischio e della criticità dei processi e delle risorse da proteggere
- La programmazione della prevenzione
- Il rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro
- L'eliminazione/riduzione al minimo dei rischi in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, privilegiando gli interventi alla fonte
- La sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non è pericoloso o che è meno pericoloso
- Il controllo e l'aggiornamento delle metodologie di lavoro
- Il controllo sanitario dei lavoratori
- La formalizzazione di istruzioni adeguate ai lavoratori
- La regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, macchine impianti e dispositivi di sicurezza in conformità alle indicazioni dei fabbricanti
- La definizione di adeguate misure di emergenza da attuare in caso di pronto soccorso, di procedure antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato

Le misure relative alla SSL non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori.

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole definite nel Modello e nei suoi protocolli, gli amministratori, gli organi sociali, i lavoratori nonché i responsabili di gestione, i soci volontari, i collaboratori e le controparti contrattuali che operano in nome e per conto della società, nello svolgimento delle attività sono tenuti, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati di cui all'art. 25 septies, al rispetto della normativa vigente, delle regole e procedure interne emesse a regolamentazione delle attività a rischio.

Tali regole e procedure sono contenute in una struttura documentale articolata in:

- Documento di Valutazione dei Rischi
- Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze
- Procedure e interventi prioritari individuati in sede di redazione del D.V.R.
- Istruzioni di lavoro
- Altri documenti (legislazione, norme tecniche, etc..)

La Cooperativa rivolge particolare attenzione all'esigenza di garantire il rispetto dei seguenti principi:

- Devono essere formalmente identificate e documentate le responsabilità in materia di SSL, attraverso disposizioni organizzative e deleghe specifiche rilasciate da parte dei soggetti competenti e comunicate ai terzi interessati.
- Devono essere tempestivamente identificati e valutati dal Datore di Lavoro i rischi per la SSL ivi compresi quelli riguardanti i lavoratori esposti a rischi particolari, deve, inoltre, essere tenuta in adeguata considerazione la struttura sociale, la natura dell'attività, l'ubicazione dei locali e delle aree di lavoro, l'organizzazione del personale, i macchinari, le attrezzature e gli impianti impiegati nelle attività e nei relativi cicli di protezione.
- Il DVR deve essere elaborato dal Datore di lavoro in collaborazione con il RSPP e aggiornato periodicamente e comunque in occasione di modifiche dell'organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate.
  - Devono essere organizzati i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di pronto soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione delle emergenze
  - Deve essere definito un programma di informazione dei lavoratori in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
  - A ciascun lavoratore è fornita, per quanto di competenza, l'informazione specifica in



relazione all'attività effettivamente svolta.

- Il divieto di fumare in tutti gli ambienti di lavoro deve essere formalizzato ed adeguatamente pubblicizzato.
- Devono essere previste nel sistema disciplinare e meccanismo sanzionatorio adottato dalla Cooperativa nel rispetto di quanto previsto dalla legge e dalla contrattazione collettiva, apposite sanzioni per la violazione del Modello in materia di SSL

### **Paragrafo 5.7 - Conservazione della documentazione rilevante.**

La Cooperativa garantisce che vengano adeguatamente conservati su supporto cartaceo e/o informatico e aggiornati i seguenti documenti:

- Documenti che registrano gli adempimenti espletati in materia di sicurezza e salute sul lavoro
- Documento di Valutazione dei Rischi
- Documento di Valutazione dei Rischi integrato ("DUVRI")
- Nomina formale del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP e ASPP)
- Documentazione inerente a leggi, regolamenti, norme antinfortunistiche attinenti alla realtà sociale
- Documentazione inerente a regolamenti interni in materia
- Manuali di istruzione per l'uso di macchine e attrezzature forniti da fabbricanti e/o fornitori
- Ogni procedura adottata per la gestione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

### **Paragrafo 5.8 - Attività in appalto**

La Cooperativa predispone e mantiene aggiornato l'elenco delle aziende che operano all'interno dei propri siti con contratto d'appalto.

Le modalità di gestione e di coordinamento dei lavori in appalto vengono formalizzate in contratti scritti nei quali siano presenti espressi riferimenti agli adempimenti in capo al Datore di Lavoro di cui all'art. 26 del Decreto Sicurezza, tra cui, in via esemplificativa:

- Verifica dell'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici in relazione ai lavori da affidare in appalto attraverso:
  - Acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
  - Acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale ai sensi dell'articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445
- Informazioni agli appaltatori circa i rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare

- Cooperazione nell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto
- Coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori
- Redazione di un unico DUVRI che indichi le misure adottate al fine di eliminare, o quanto meno ridurre al minimo, i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva; tale documento deve allegarsi al contratto di appalto o d'opera
- Verifica in fase di gestione del contratto ed esecuzione dei lavori del rispetto delle misure previste di prevenzione e protezione e del rispetto degli adempimenti di legge verso il personale di cui al punto precedente
- Verifica che il personale dell'impresa appaltatrice o subappaltatrice esponga, in presenza dello specifico obbligo di legge, la tessera di riconoscimento con fotografia, dati anagrafici e indicazione del Datore di Lavoro.

Nei contratti di appalto e di subappalto relativi a lavori edili e simili, vengono specificamente indicati i costi relativi alla sicurezza del lavoro.

#### **Paragrafo 5.9 - I controlli dell'Organismo di Vigilanza.**

Fermo restando quanto previsto nella Parte Generale relativamente ai compiti e doveri dell'Organismo di Vigilanza ed al suo potere discrezionale di attivarsi con specifiche verifiche a seguito delle segnalazioni ricevute, l'Organismo di Vigilanza effettua periodici controlli diretti a verificare il corretto adempimento da parte dei destinatari, nei limiti dei rispettivi compiti e attribuzioni, delle regole e principi contenuti nel presente Capitolo e nelle procedure interne richiamate.

Tali verifiche potranno riguardare, a titolo esemplificativo, l'idoneità delle procedure interne adottate in tema di sicurezza sul lavoro, la documentazione prevista dal Decreto Sicurezza, il rispetto delle relative formalità, nonché l'adeguatezza dei sistemi dei controlli interni adottati in tale ambito.

In particolare l'Organismo di Vigilanza dovrà esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli Organi Sociali, da terzi o da qualsiasi esponente sociale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

L'Organismo di Vigilanza si incontra con cadenza almeno annuale con il RSPP per una disamina complessiva degli aspetti relativi alle tematiche sulla sicurezza sul lavoro.

## **Capitolo 6° - REATI INFORMATICI E DI TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI.**

### **Paragrafo 6.1 - Obiettivi.**

Il capitolo si riferisce a comportamenti posti in essere dai Dipendenti e dagli Organi Sociali, nonché dai collaboratori esterni e dai partner come già definiti nella Parte Generale.

Obiettivo del capitolo è che tutti i Destinatari adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dallo stesso al fine di impedire il verificarsi degli illeciti in essa considerati.

Nello specifico, il capitolo ha lo scopo di:

- Indicare i principi procedurali e le regole di comportamento che i Destinatari sono chiamati a osservare ai fini della corretta applicazione del Modello
- Fornire all'Organismo di Vigilanza, nonché ai responsabili delle altre funzioni sociali che cooperano con lo stesso, gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica

La società adotta, in applicazione dei principi e delle regole di comportamento contenute nel presente capitolo, le procedure interne e i presidi organizzativi atti alla prevenzione dei reati di seguito descritti.

### **Paragrafo 6.2 - Fattispecie di reato previste dal D.Lgs. 231/2001.**

Le fattispecie di reato richiamate dall'art. 24 bis in materia di reati informatici e trattamento illecito dei dati sono le seguenti:

Falsità in documenti informatici art. 491 bis, c.p.

Accesso abusivo a un sistema informatico o telematico art. 615 ter, c.p.

Detenzione o diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici art. 615 quater, c.p.

Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico art. 615 quinquies, c.p.

Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche e telematiche art. 617 quater, c.p.

Installazione di apparecchiature atte a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche art. 617 quinquies, c.p.

Danneggiamento di informazioni, dati o programmi informatici art. 635 bis, c.p.

Danneggiamento di informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità art. 635 ter, c.p.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici art. 635 quater, c.p.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità art. 635 quinquies, c.p.  
Frode informatica art. 640 ter, c.p.  
Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica  
art. 640 quinquies, c.p.

### **Paragrafo 6.3 - Le attività sensibili relative ai reati informatici.**

L'analisi dei processi ha consentito di individuare le seguenti aree di attività sensibili, nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato richiamate dall'art. 24 - bis del d.lgs. 231/2001:

- Gestione dei profili utente e del processo di autenticazione
- Gestione del processo di creazione, trattamento, archiviazione di documenti elettronici con valore probatorio
- Gestione e protezione della postazione di lavoro
- Gestione degli accessi da e verso l'esterno
- Gestione e protezione delle reti
- Gestione degli output di sistema e dei dispositivi di memorizzazione (es. USB, CD)
- Sicurezza fisica (include sicurezza cablaggi, dispositivi di rete, etc.)

### **6.4 – Organi e funzioni coinvolte.**

In relazione alle descritte attività sensibili, si ritengono particolarmente coinvolti i seguenti organi e funzioni sociali.

#### Consiglio di Amministrazione

I profili di rischio attengono alle funzioni di controllo sulle aree sensibili, nonché alla fase di affidamento dei servizi di gestione delle reti informatiche a soggetti terzi. Tale profilo di rischio si estende direttamente al Presidente, ove delegato dal C.d.A. all'assunzione delle decisioni in tale ambito.

#### Direzione Amministrativa

In relazione ai rapporti che questa funzione intrattiene con tutti gli esponenti sociali, nonché in relazione all'attività istruttoria per l'affidamento dei servizi di gestione delle reti informatiche a soggetti terzi.

### **6.5 – Principi e norme generali di comportamento.**

Il presente capitolo è inerente alle condotte poste in essere dai soggetti destinatari del Modello che operano, in particolare, nelle aree a Rischio reato informatico e nello svolgimento delle attività

sensibili precedentemente citate.

Ciò posto e fermo restando quanto indicato nei successivi paragrafi, in linea generale e al fine di perseguire la prevenzione dei Reati Informatici è fatto espresso divieto a tutti i Soggetti coinvolti di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, individualmente o collettivamente considerati, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato di cui all'art. 24-bis del D. Lgs. 231/01, nonché di porre in essere comportamenti in violazione delle procedure e dei principi richiamati nel presente capitolo.

In generale, la prevenzione dei crimini informatici è svolta attraverso adeguate misure tecnologiche, organizzative e normative e in particolare almeno attraverso l'applicazione dei seguenti controlli di carattere generale:

- Previsione nel Codice Etico di specifiche indicazioni volte a impedire la commissione dei reati informatici sia all'interno della società che tramite apparecchiature non soggette al controllo della stessa
- Previsione di un idoneo sistema di sanzioni disciplinari (o vincoli contrattuali nel caso di terze parti) a carico dei dipendenti (o altri destinatari del Modello) che violino in maniera intenzionale i sistemi di controllo o le indicazioni comportamentali fornite
- Predisposizione di adeguati strumenti tecnologici atti a prevenire e/o impedire la realizzazione di reati informatici da parte dei dipendenti.

#### **6.6 – Principi di riferimento specifici in merito ai reati informatici.**

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, gli Organi Sociali, gli Amministratori, i dipendenti e i procuratori nonché i collaboratori e tutte le altre controparti contrattuali coinvolti nello svolgimento delle attività a rischio sono tenuti, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati di cui all'art. 24-bis del D.Lgs. 231/01, al rispetto delle regole e procedure interne emesse a regolamentazione di tale attività a rischio.

In particolare, si elencano qui di seguito le regole che devono essere rispettate dai Destinatari e da tutti i soggetti eventualmente autorizzati nell'ambito delle attività sensibili:

- i dati e le informazioni non pubbliche, incluse le modalità di connessione da remoto, devono essere gestiti come riservati
- è vietato introdurre computer, periferiche, altre apparecchiature o software senza preventiva autorizzazione del soggetto responsabile individuato
- è vietato in qualunque modo modificare la configurazione di postazioni di lavoro fisse o mobili

- è vietato acquisire, possedere o utilizzare strumenti software e/o hardware che potrebbero essere adoperati per valutare o compromettere la sicurezza di sistemi informatici o telematici (sistemi per individuare le password, identificare le vulnerabilità, decifrare i file criptati, intercettare il traffico in transito, etc.)
- è vietato ottenere credenziali di accesso a sistemi informatici o telematici della Cooperativa, con metodi o procedure differenti da quelle per tali scopi autorizzate dalla società
- è vietato divulgare, cedere o condividere con personale interno o esterno all'azienda le proprie credenziali di accesso ai sistemi e alla rete interna
- è vietato accedere a un sistema informatico altrui (anche di un collega)
- è vietato manomettere, sottrarre o distruggere il patrimonio informatico sociale, comprensivo di archivi, dati e programmi
- è vietato effettuare prove o tentare di compromettere i controlli di sicurezza di sistemi informatici sociali, a meno che non sia esplicitamente previsto nei contratti o nei propri compiti lavorativi
- è vietato sfruttare eventuali vulnerabilità o inadeguatezze nelle misure di sicurezza dei sistemi informatici o telematici sociali per ottenere l'accesso a risorse o informazioni diverse da quelle cui si è autorizzati ad accedere, anche nel caso in cui tale intrusione non provochi un danneggiamento a dati, programmi o sistemi
- è vietato comunicare a persone non autorizzate, interne o esterne alla Cooperativa, i controlli implementati sui sistemi informativi e le modalità con cui sono utilizzati
- è proibito distorcere, oscurare sostituire la propria identità e inviare e-mail riportanti false generalità o contenenti virus o altri programmi in grado di danneggiare o intercettare dati
- è vietato lo spamming come pure ogni azione di risposta allo spam
- è obbligatorio segnalare all'Organismo di Vigilanza qualsiasi situazione in cui si abbia il sospetto che uno dei reati oggetto del presente capitolo sia stato commesso o possa essere commesso.

La Cooperativa si impegna a porre in essere i seguenti adempimenti:

- informare adeguatamente i dipendenti e gli altri soggetti eventualmente autorizzati dell'importanza di mantenere i propri codici di accesso (username e password) confidenziali e di non divulgare gli stessi a soggetti terzi.
- informare i dipendenti e agli altri soggetti eventualmente autorizzati della necessità di non lasciare incustoditi i propri sistemi informatici e della convenienza di bloccare l'accesso al PC "lock computer", qualora si dovessero allontanare dalla postazione di lavoro, con i

propri codici di accesso

- impostare i sistemi informatici in modo tale che, qualora non vengano utilizzati per un determinato periodo di tempo, si blocchino automaticamente
- fornire un accesso da e verso l'esterno (connessione alla rete Internet) esclusivamente ai sistemi informatici degli amministratori e dei dipendenti o di eventuali soggetti terzi che ne abbiano la necessità ai fini lavorativi o connessi all'amministrazione societaria
- limitare gli accessi ai server unicamente al personale autorizzato
- proteggere, per quanto possibile, ogni sistema informatico sociale al fine di prevenire l'illecita installazione di dispositivi hardware in grado di intercettare le comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico, o intercorrenti tra più sistemi, ovvero capace di impedirle o interromperle
- fornire ogni sistema informatico di adeguato software firewall e antivirus e far sì che, ove possibile, questi non possano venir disattivati
- impedire l'installazione e l'utilizzo di software non approvati dalla Cooperativa e non correlati con l'attività espletata per la stessa
- limitare l'accesso alle aree e ai siti Internet particolarmente sensibili poiché veicolo per la distribuzione e diffusione di programmi infetti (c.d. "virus"), anche con appositi sistemi di "alert"
- impedire l'installazione e l'utilizzo, sui sistemi informatici della società, di software (c.d. "P2P", di files sharing o di instant messaging) mediante i quali è possibile scambiare con altri soggetti all'interno della rete Internet ogni tipologia di file (quali filmati, documenti, canzoni, virus, ecc.) senza alcuna possibilità di controllo da parte della Cooperativa
- qualora per la connessione alla rete Internet si utilizzino collegamenti wireless (ossia senza fili, mediante routers dotati di antenna WiFi), proteggere gli stessi impostando una chiave d'accesso, onde impedire che soggetti terzi, esterni alla Cooperativa, possano illecitamente collegarsi alla rete Internet tramite i routers della stessa e compiere illeciti ascrivibili ai dipendenti
- prevedere un procedimento di autenticazione mediante username e password al quale corrisponda un profilo limitato della gestione di risorse di sistema, specifico per ognuno degli amministratori, dei dipendenti e degli altri soggetti eventualmente autorizzati
- limitare l'accesso alla rete informatica dall'esterno, adottando e mantenendo sistemi di autenticazione diversi o ulteriori rispetto a quelli predisposti per l'accesso interno dei dipendenti e degli altri soggetti eventualmente autorizzati (i.e. connessione tramite VPN o RAS)

- effettuare periodicamente controlli ex ante ed ex post sulle attività effettuate dal personale sulle reti nel rispetto dei diritti del lavoratore, ovvero, in presenza di sistemi di anomaly detection, rielaborare con regolare cadenza i log dei dati al fine di evidenziare eventuali comportamenti anomali.

## **6.7 – Controlli dell’Organismo di Vigilanza.**

Fermo restando quanto previsto nella Parte Generale relativamente ai compiti e doveri dell'Organismo di Vigilanza e al suo potere discrezionale di attivarsi con specifiche verifiche a seguito delle segnalazioni ricevute, l'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli sulle attività potenzialmente a rischio di commissione dei reati di cui all'art. 24-bis del Decreto, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello. Tali verifiche potranno riguardare, a titolo esemplificativo, l'idoneità delle procedure interne adottate, il rispetto delle stesse da parte di tutti i Destinatari e l'adeguatezza del sistema dei controlli interni nel suo complesso.

I compiti di vigilanza dell'O.d.V. in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i delitti di cui all'art. 24 bis del Decreto sono i seguenti:

- Svolgere verifiche periodiche sul rispetto di quanto previsto dal presente capitolo e valutare regolarmente la sua efficacia a prevenire la commissione dei delitti di cui all'art. 24-bis del Decreto
- Proporre che vengano aggiornate le procedure interne relative alla prevenzione dei delitti informatici, anche in considerazione del progresso e dell'evoluzione delle tecnologie informatiche
- Monitorare il rispetto delle procedure e la documentazione interna
- Esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli Organi Sociali, da terzi o da qualsiasi esponente sociale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute
- Conservare traccia dei flussi informativi ricevuti, e delle evidenze dei controlli e delle verifiche eseguiti.

A tal fine, all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione interna rilevante.



## **Capitolo 7 – REATI AMBIENTALI**

### **Paragrafo 7.1 – Obiettivi.**

Il presente capitolo si riferisce a comportamenti posti in essere dai destinatari, inclusi collaboratori esterni e partner come già definiti nella Parte Generale.

Obiettivo è che tutti i destinatari, come sopra individuati, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto al fine di impedire il verificarsi degli illeciti relativi ai reati ambientali.

Si definisce reato ambientale tutte le attività che danneggiano l'ambiente, le quali generalmente provocano o possono provocare un deterioramento significativo della qualità dell'aria, compresa la stratosfera, del suolo, dell'acqua, della fauna e della flora, compresa la conservazione delle specie. Con la legge 22 maggio 2015, n. 68, a integrazione del D.Lgs. 121/2011, recante "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente" sono state introdotte nell'ordinamento specifiche fattispecie di aggressione all'ambiente costituite sotto forma di delitto (al fine di meglio tutelare comportamenti illeciti prima perseguibili solo sotto forma di disastro 'innominato').

Nello specifico, il presente capitolo ha lo scopo di:

- Indicare i principi procedurali e le regole di comportamento che i destinatari sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello
- Fornire all'Organismo di Vigilanza e ai Responsabili delle altre funzioni della società, che cooperano con tale organismo gli strumenti esecutivi necessari affinché gli stessi possano esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica

La Cooperativa adotta, in applicazione dei principi e delle regole di comportamento contenute nel presente capitolo, le procedure interne e i presidi organizzativi atti alla prevenzione dei reati di seguito descritti.

### **Paragrafo 7.2 - Fattispecie di reato previste dal D.Lgs. 231/2001.**

L'attività normativa si sostanzia nell'introduzione dell'Art. 25-undecies del D.Lgs. 231/01 con relative sanzioni per violazioni e l'estensione della responsabilità amministrativa degli enti ad alcuni illeciti commessi in violazione delle norme sulla tutela dell'ambiente.

Di seguito, l'elenco dei reati contemplati dall'Art. 25-undecies (di seguito, anche "Reati ambientali") del Decreto.

Inquinamento ambientale	art. 452 bis c.p.
Disastro ambientale	art. 452 quater c.p.
Delitti colposi contro l'ambiente	art. 452 quinquies c.p.

Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività	art. 452 sexies c.p.
Circostanze aggravanti dei reati precedenti	art. 452 octies c.p.
Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali e vegetali selvatiche protette	art. 727 bis c.p.
Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di sito protetto	art. 733 bis c.p.
Commercio internazionale di flora e fauna selvatiche	artt. 1, 2, 3 bis, 6 D.Lgs. 150/1992
Cessazione e riduzione dell'impiego di sostanze lesive	art. 3 L. 549/1993
Scarichi di acque reflue	art.137 D.Lgs. 152/2006
Attività di gestione di rifiuti non autorizzata	art. 256 D.Lgs. 152/2006
Bonifica dei siti	art. 257 D.Lgs. 152/2006
Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari	Art. 258 D.Lgs. 152/2006
Traffico illecito di rifiuti	art. 259 D.Lgs. 152/2006
Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti	art. 260 D.Lgs. 152/2006
Sistema informatico di controllo sulla tracciabilità dei rifiuti	art. 260 bis D.Lgs. 152/2006
Sanzioni per il superamento dei valori limite di emissioni	art. 279 D.Lgs. 152/2006
Inquinamento doloso provocato da navi	art. 8 D.Lgs. 202/2007
Inquinamento colposo provocato da navi	art. 9 D.Lgs. 202/2007

### **Paragrafo 7.3 – Le attività sensibili relative ai reati ambientali.**

Con riferimento alle fattispecie disciplinate dall'art. 25 undecies del D.Lgs. 231/01 sono state individuate le principali aree a rischio reato in cui la Cooperativa potrebbe essere coinvolta e le attività da ritenersi maggiormente "sensibili", ossia quelle attività il cui svolgimento espone la società al rischio di commissione dei reati individuati nell'ambito della normativa di riferimento.

In primo luogo si rileva quale area a rischio la gestione dei cantieri relativi a nuove costruzioni / ristrutturazioni. In tali casi gli obblighi di corretta gestione dei rifiuti, degli scarichi e in generale dell'osservanza delle norme poste a tutela dell'ambiente ricadono principalmente sugli appaltatori, residuando tuttavia un generale obbligo di sorveglianza e direzione in capo agli Organi sociali e alla struttura tecnica della Cooperativa.

Inoltre, si ritiene di rinvenire criticità anche nelle attività di gestione di eventuali rifiuti speciali o comunque non ordinari generati nella sede sociale (es. cartucce esauste di stampanti a toner) e a seguito di attività di manutenzione ordinaria presso i singoli Fabbricati di UNI.C.A.P.I.

### **Paragrafo 7.4 – Organi e funzioni coinvolte.**

In relazione alle descritte Attività Sensibili si ritengono particolarmente coinvolti i seguenti organi e funzioni sociali.

Consiglio di Amministrazione

I profili di rischio attengono alle funzioni di controllo sulle aree sensibili.

Direzione Amministrativa Finanziaria

I profili di rischio attengono all'attività di coordinamento e, in relazione alla gestione dei rifiuti prodotti nella sede sociale, alla gestione dei rapporti con soggetti terzi individuati per l'espletamento di tale attività.

Ufficio Tecnico

I profili di rischio attengono all'attività di direzione dei lavori / controllo nei cantieri e ai rapporti con soggetti terzi tenuti al rispetto delle norme sulla tutela ambientale.

Consigli di Gestione dei Fabbricati

I profili di rischio attengono all'attività di individuazione e gestione dei rapporti con soggetti terzi incaricati di attività di manutenzione ordinaria nei singoli fabbricati.

Dipendenti / Collaboratori

Il profilo di rischio attiene alla messa in pratica dei comportamenti idonei alla corretta gestione dei rifiuti prodotti nella sede sociale.

**Paragrafo 7.5 – Principi e norme generali di comportamento.**

Tutte le attività sensibili devono essere svolte seguendo le leggi vigenti, la politica e le procedure sociali nonché le regole contenute nel Modello e nel presente capitolo operando, in questo modo, in coerenza con i valori e i principi che sono alla base dell'attività sociale.

In generale, il sistema di organizzazione, gestione e controllo della Cooperativa deve rispettare i principi di attribuzione di responsabilità e di rappresentanza, di separazione di ruoli e compiti e di lealtà, correttezza, trasparenza e tracciabilità degli atti.

Nello svolgimento delle attività sopra descritte e, in generale, delle proprie funzioni, gli amministratori, gli organi sociali, i dipendenti, nonché i collaboratori e le controparti contrattuali che operano in nome e per conto della società, devono conoscere e rispettare:

La normativa applicabile alle attività svolte

Il Codice Etico

Le disposizioni contenute nel presente Modello

Le procedure e le linee guida interne nonché tutta la documentazione attinente il sistema di organizzazione, gestione e controllo della Cooperativa.

È da considerarsi vietato qualsiasi comportamento che possa integrare una condotta rilevante di una qualsivoglia fattispecie di reato contemplata dall'art. 25 undecies del D.Lgs. 231/01

In generale, la prevenzione dei reati ambientali è svolta attraverso adeguate misure organizzative e in particolare almeno attraverso l'applicazione dei seguenti controlli di carattere generale:

Previsione di un idoneo sistema di sanzioni disciplinari (o vincoli contrattuali nel caso di terze parti) a carico dei dipendenti (o altri destinatari del Modello) che violino i sistemi di controllo preventivi o le indicazioni comportamentali presenti nel Modello e in tutta la documentazione esistente e ad esso afferente;

Predisposizione di adeguati strumenti organizzativi atti a prevenire e/o impedire la realizzazione dei reati previsti dall'art. 25 undecies del D.Lgs. 231/01 da parte dei destinatari;

Predisposizione di programmi di formazione, informazione e sensibilizzazione rivolti al personale al fine di diffondere una chiara consapevolezza sui rischi derivanti dalla commissione dei reati previsti dall'art. 25 undecies del D.Lgs. 231/01.

#### **Paragrafo 7.6 – Principi di riferimento specifici relativi ai reati ambientali.**

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole definite nel Modello e nei suoi protocolli (sistema procuratorio, Codice Etico, ecc.), gli organi sociali, gli amministratori, i dipendenti, nonché i collaboratori e tutte le altre controparti contrattuali coinvolti nelle svolgimento delle attività a rischio sono tenuti, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati di cui all'art. 25 undecies del D.Lgs. 231/01, al rispetto delle regole e procedure sociali emesse a regolamentazione delle attività a rischio.

Tra le regole e procedure che prevedono le modalità per lo svolgimento delle attività necessarie a mitigare i fattori di rischio caratteristici delle aree a rischio identificate ed i relativi controlli, si elencano:

- L'inserimento di specifici obblighi di rispetto della normativa in materia di tutela ambientale nei contratti con parti terze, ove ciò sia rilevante in relazione all'attività da svolgere, con l'espressa previsione del diritto di recesso da parte della Cooperativa in caso di mancata osservanza in ogni caso salvo il risarcimento del danno.
- L'esistenza di un processo di gestione dell'affidamento dei compiti specifici ai lavoratori in tema di ambiente
- L'aggiornamento delle informazioni riguardo alla legislazione rilevante per le tematiche ambientali.

### **Paragrafo 7.7 – Controlli dell'Organismo di Vigilanza.**

Fermo restando quanto previsto nella Parte Generale relativamente ai poteri e doveri dell'Organismo di Vigilanza e al suo potere discrezionale di attivarsi con specifiche verifiche a seguito delle segnalazioni ricevute, l'Organismo di Vigilanza effettua controlli sulle attività potenzialmente a rischio di commissione dei reati di cui al presente capitolo, in relazione all'effettiva rilevanza ritenuta in funzione dell'attività concretamente svolta dalla Cooperativa.

Inoltre, rientra tra i compiti di vigilanza dell'Organismo di Vigilanza in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i reati di cui al presente capitolo:

- proporre che vengano costantemente aggiornate le procedure interne relative alla prevenzione dei reati ambientali
- monitorare il rispetto delle procedure interne per la prevenzione dei suddetti reati
- effettuare un monitoraggio specifico sulle attività sensibili dell'azienda che la espongono ai reati esaminati nella presente Parte Speciale
- esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli Organi Sociali, da terzi o da qualsiasi esponente dell'azienda ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

A tal fine, all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione interna rilevante.

## **Capitolo 8 – REATI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA**

### **Paragrafo 8.1 – Obiettivi.**

Il presente capitolo si riferisce a comportamenti posti in essere dai Destinatari, come già definiti nella Parte Generale.

Obiettivo del presente capitolo è che tutti i Destinatari adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto nello stesso al fine di impedire il verificarsi degli illeciti attinenti reati di criminalità organizzata.

Nello specifico, il capitolo ha lo scopo di:

- indicare i principi procedurali e le regole di comportamento che i destinatari sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello
- fornire all'Organismo di Vigilanza, e ai responsabili delle altre funzioni sociali che cooperano con tale organismo, gli strumenti esecutivi necessari affinché gli stessi possano esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

La Cooperativa adotta le procedure interne ed i presidi organizzativi atti alla prevenzione dei reati di seguito descritti

Si definiscono reati di criminalità organizzata (o crimine organizzato) quelli scaturiti da attività criminose commesse da particolari tipi di organizzazioni, definite organizzazioni criminali, non costituite in maniera fortuita per la commissione estemporanea di reati, ma organizzate in maniera relativamente stabile con uno schema gerarchico e con un obiettivo comune.

Solitamente lo scopo ultimo di tali organizzazioni è il profitto economico, ma nell'accezione possono essere considerati gruppi come le organizzazioni terroristiche, che sono invece di matrice politica, ideologica o sociale.

I reati transnazionali connessi ad attività di crimine organizzato sono trattati nel capitolo dedicato.

### **Paragrafo 8.2 – Fattispecie di reato previste dal D.Lgs. 231/2001.**

I reati oggetto del presente capitolo sono indicati nell'art. 24 ter del Decreto e sono i seguenti.

Associazione per delinquere	art. 416 c.p.
Associazione di tipo mafioso anche straniera	art. 416 bis c.p.
Scambio elettorale politico mafioso	art. 416 ter c.p.
Sequestro di persona a scopo di estorsione	art. 630 c.p.
Associazione a delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope	

art. 74 D.P.R. 309/1990

Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (cd aggravante dell'utilizzo del metodo mafioso)

art. 7 D.L. 152/91 coor. L. 203/91

Delitti concernenti la fabbricazione e il traffico di armi da guerra, esplosivi e armi clandestine

art. 407, comma 2, lett. a), n. 5 c.p.p.

### **Paragrafo 8.3 – Attività sensibili relative ai reati di criminalità organizzata.**

Nell'ambito delle attività che comportano possibili contatti anche indiretti con organizzazioni criminali organizzate, sono individuate presso la Cooperativa le seguenti aree di attività potenzialmente a rischio:

- Affidamento di appalti nel settore delle costruzioni e settori affini o con questo connessi (trasporti, smaltimento rifiuti, ecc.)
- Accesso a forme di finanziamento attraverso canali e soggetti diversi da Enti pubblici o istituti di primaria rilevanza (si sottolinea peraltro come tali forme di finanziamento non siano utilizzate dalla Cooperativa)

### **Paragrafo 8.4 – Organi e funzioni coinvolti.**

In relazione alle descritte Attività Sensibili si ritengono particolarmente coinvolti i seguenti organi e funzioni sociali.

#### Consiglio di Amministrazione

I profili di rischio attengono alle funzioni di controllo e ai poteri decisionali sulle aree.

#### Direzione Amministrativa – Finanziaria.

I profili di rischio attengono all'attività di negoziazione di strumenti finanziari e agli aspetti contrattualistici nei rapporti di appalto.

#### Ufficio Tecnico

I profili di rischio attengono all'attività di gestione, direzione dei lavori / controllo nei confronti dei soggetti terzi appaltatori e subappaltatori.

### **Paragrafo 8.5 – Principi e norme generali di comportamento.**

Obiettivo del presente capitolo è che tutti i destinatari, nella misura in cui gli stessi possano essere coinvolti nello svolgimento di attività nelle quali sia ipotizzabile la commissione di uno dei reati precedentemente elencati, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei medesimi.

Nell'espletamento delle attività sociali, in particolare, è espressamente vietato ai Destinatari di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato di cui al presente capitolo.

Sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle procedure interne e tutte le attività sensibili devono essere svolte conformandosi alle leggi vigenti, alla disciplina interna e alle regole contenute nel presente Modello.

#### **Paragrafo 8.6 – Principi di riferimento specifici relativi ai reati di criminalità organizzata.**

I Destinatari hanno l'obbligo di:

- Mantenersi costantemente aggiornati e informati sulle regole e i presidi interni posti a prevenzione dei reati di cui al presente capitolo
- Mantenere traccia di tutte le varie fasi dei processi.

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni oltre alle regole di cui al Modello ed alla presente Parte Speciale, i destinatari sono tenuti a conoscere e osservare tutte le regole e i principi contenuti nei seguenti documenti:

- Il Codice Etico
- La politica sociale e le procedure interne volte a tutelare la Cooperativa dalla commissione dei reati di criminalità organizzata.

In ogni caso, per ciascuna delle Attività Sensibili, devono essere previste specifiche procedure, in forza delle quali:

- Siano ricostruibili la formazione degli atti ed i relativi livelli autorizzativi, a garanzia della trasparenza delle scelte effettuate
- Non vi sia identità soggettiva fra coloro che assumono le decisioni, coloro che devono dare evidenza contabile delle operazioni decise e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse i controlli previsti dalla legge e dalle procedure contemplate dal sistema di controllo interno
- I documenti riguardanti l'attività sociale siano archiviati e conservati, a cura della funzione competente, con modalità tali da non permetterne la modificazione successiva, se non con apposita evidenza
- Le condizioni stipulate con i soggetti terzi, con particolare riferimento agli appaltatori, siano fissate da processi decisionali trasparenti e ricostruibili nel tempo, e siano autorizzate esclusivamente da soggetti dotati di idonei poteri, secondo un sistema di deleghe e procure coerente con le responsabilità organizzative e gestionali



- Le condizioni stipulate con i soggetti terzi, con particolare riferimento agli appaltatori siano integralmente documentate in forma cartacea e/o elettronica.

### Clausole contrattuali

La Cooperativa inserisce, nei contratti con i collaboratori esterni e con i partner, un'apposita dichiarazione dei medesimi con cui affermano:

- Di essere a conoscenza della normativa di cui al Decreto e delle sue implicazioni per la Cooperativa, nonché dell'adozione da parte della stessa del Modello e del Codice Etico
- Di non essere mai stati implicati in procedimenti giudiziari relativi ai reati contemplati nel Decreto
- Di impegnarsi al rispetto delle prescrizioni contenute nel Decreto, nonché dei principi contenuti nel Modello e nel Codice Etico

Inoltre, nei contratti con i Collaboratori esterni, Partner, appaltatori, fornitori e soggetti terzi in genere viene inserita un'apposita clausola che regola le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Decreto nonché dei principi di cui al Modello (ad es. clausole risolutive espresse, penali).

Nell'affidamento di contratti di appalto di opere o servizi di valore superiore a quanto determinato dal C.d.A. costituisce elemento preferenziale l'appartenenza a Liste di merito quali "White List" o equivalenti.

### **Paragrafo 8.7 – Controlli dell'Organismo di Vigilanza**

Fermo restando quanto previsto nella Parte Generale relativamente ai poteri e doveri dell'Organismo di Vigilanza e il suo potere discrezionale di attivarsi con specifiche verifiche a seguito delle segnalazioni ricevute, l'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli sulle attività potenzialmente a rischio di commissione dei reati di criminalità organizzata.

I controlli sono diretti a verificare la corretta applicazione dei principi e delle regole generali di comportamento del presente Modello.

Le verifiche potranno riguardare, a titolo esemplificativo, l'idoneità delle procedure interne adottate, il rispetto delle stesse da parte di tutti i destinatari e l'adeguatezza del sistema dei controlli interni nel suo complesso.

Inoltre, l'Organismo di Vigilanza in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i reati di criminalità organizzata può:

Proporre che vengano costantemente aggiornate le procedure interne relative alla prevenzione dei

reati di criminalità organizzata

Monitorare il rispetto delle procedure interne per la prevenzione dei suddetti reati

Monitorare specificamente gli appalti (con particolare riferimento a quelli nel settore delle costruzioni e affini o connessi), sulle operazioni finanziarie nonché sulle operazioni di sponsorizzazione e di finanziamento predisposti dalla società a favore di soggetti terzi quali associazioni no-profit, ONLUS, etc.

Esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli Organi Sociali, da terzi o da qualsiasi esponente sociale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute

A tal fine, all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione interna rilevante.

## **Capitolo 9° - REATI DI FALSITA' IN MONETE**

### **CARTE DI PUBBLICO CREDITO E VALORI BOLLATI**

#### **Paragrafo 9.1 – Obiettivi.**

Il presente capitolo si riferisce a comportamenti posti in essere dai Destinatari, come già definiti nella Parte Generale.

Obiettivo del presente capitolo è che tutti i destinatari adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto nello stesso al fine di impedire il verificarsi degli illeciti attinenti reati di falsità in monete, carte di pubblico credito e valori bollati.

La condizione fondamentale perché operi la norma penale è che si tratti di moneta, valori equiparati e bollati (nazionale o straniera) avente corso legale nello Stato o all'estero.

Le monete fuori corso non sono oggetto di tutela penale. Tuttavia, allorché sia deciso il ritiro della circolazione di una moneta, la tutela penale continua a sussistere fino allo spirare del termine utile per il cambio presso la Banca d'Italia.

Alle monete sono equiparate le "carte di pubblico credito" (art. 458 c.p.), ossia, oltre quelle che hanno corso legale come monete (cartamoneta), le carte e cedole al portatore emesse dai governi e tutte le altre aventi corso legale emesse da istituti a ciò autorizzati.

#### **Paragrafo 9.2 – Fattispecie di reato previste dal D.Lgs. 231/2001.**

I reati oggetto del presente capitolo sono indicati nell'art. 25 bis del Decreto. E' da segnalare che l'art. 17 della Legge 23 Luglio 2003, n. 99 ha modificato l'art. 25 bis D.Lgs. 231/01 estendendone l'ambito di applicazione anche alle azioni contrarie alle disposizioni normative che tutelano gli strumenti e i segni di riconoscimento (come ad es. i marchi).

Di seguito i reati richiamati dall'art. 25 bis del Decreto.

Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate	art. 453 c.p.
Alterazione di monete	art. 454 c.p.
Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate	art. 455 c.p.
Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede	art. 457 c.p.
Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati	art. 459 c.p.
Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito e di valori di bollo	art. 460 c.p.
Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di	

valori di bollo o di carta filigranata	art. 461 c.p.
Uso di valori di bollo contraffatti o alterati	art. 464 c.p.
Contraffazione, alterazione o uso di marchi e segni distintivi, ovvero di brevetti, modelli e disegni	art. 473 c.p.
Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi	art. 474 c.p.

### **Paragrafo 9.3 – Le attività sensibili relative a reati di falsità in monete in carte di pubblico credito e in valori di bollo.**

In relazione ai reati oggetto del presente capitolo, le attività sensibili risultano essere quelle relative alla gestione dei valori / cassa.

Si ritiene tuttavia prossimo all'irrelevanza il rischio concreto di commissione da parte di Organi sociali, dipendenti, o altri destinatari dei reati relativi alla falsificazione e alla fabbricazione.

Si ritiene altresì remoto il rischio concreto di commissione di reati relativi alla circolazione e spendita di monete e valori falsificati. Le movimentazioni di cassa in contante (moneta o banconote) sono infatti ridotte al minimo, privilegiando la Cooperativa, anche per gli incassi dei canoni da parte dei soci assegnatari, modalità elettroniche e tracciabili di accredito / addebito. Inoltre, la Cooperativa si è dotata di specifica attrezzatura volta a verificare l'autenticità della carta moneta.

Quanto all'utilizzo di marchi falsificati ovvero già oggetto di registrazione, stante il ridotto utilizzo di marchi e segni distintivi da parte della Cooperativa, essenzialmente limitato al logo di UNI.C.A.P.I., si ritiene di attribuire scarsa rilevanza anche alla possibilità di commissione in vantaggio della Cooperativa di questa tipologia di reati.

Ciò premesso, si ritiene di individuare come area di attività maggiormente a rischio quella di gestione dei valori e con ulteriore particolare riferimento al reato di cui all'art. 457 c.p. " Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede" (ad es. nel caso in cui un dipendente, al fine di evitare alla Cooperativa il disagio della denuncia e il relativo danno economico, reimmetta in circolazione banconote ricevute di cui dubiti la falsificazione)

### **Paragrafo 9.4 – Organi e funzioni coinvolte.**

#### Consiglio di Amministrazione

I profili di rischio attengono alle funzioni di controllo sulle aree a rischio.

#### Direzione Amministrativa – Finanziaria.

I profili di rischio attengono alla responsabilità sulle attività di gestione dei valori.

Dipendenti addetti alla gestione valori con particolare riferimento alla gestione del prestito sociale.

**Paragrafo 9.5 – Principi e norme generali di comportamento.**

Obiettivo del presente capitolo è che tutti i Destinatari, come sopra individuati e nella misura in cui gli stessi possano essere coinvolti nello svolgimento di attività sensibili ovvero effettuino il trattamento di monete, banconote e marche da bollo, o utilizzino marchi e segni di riconoscimento si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto da Modello e dalle procedure interne, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati di falsità in monete e in strumenti e segni di riconoscimento.

**Paragrafo 9.6. – Principi di riferimento specifici relativi ai reati di falsità in monete, carte di pubblico credito e valori di bollo.**

Nonostante la possibilità di commissione da parte dei dipendenti, organi sociali o altri destinatari nell'interesse o vantaggio della Cooperativa dei reati previsti dal Decreto in materia di falsità in monete, carte di pubblico credito e valori di bollo presenti un basso profilo di rischiosità, la società intende assumere un ruolo attivo nella tutela di quella particolare forma della fede pubblica che si concretizza nell'esigenza di certezza ed affidabilità del traffico economico-giuridico, con specifico riferimento all'affidamento del pubblico sulla genuinità del mezzo di scambio rappresentato dalla moneta e sulla genuinità dei valori di bollo distribuiti o ricevuti dalla Cooperativa, anche al fine di prevenire i residui rischi ipotizzabili in ordine alla commissione dei reati di cui all'art. 25 bis del Decreto da parte dei propri esponenti sociali

Nel presente capitolo, pertanto, sono previsti principi generali di comportamento per la prevenzione e repressione dei reati di falso in monete commessi da qualsiasi dipendente o altro destinatario che, operando nell'interesse sociale, effettui trattamenti di monete e banconote, nonché dai soggetti dotati di responsabilità di controllo sull'attività dei medesimi.

Viene altresì prevista una procedura – modalità comportamentale per assicurare che i nuovi marchi eventualmente utilizzati dalla Cooperativa non siano stati preventivamente registrati da terzi.

Si prevede pertanto, a carico dei Destinatari:

L'espresso divieto di:

- a) Porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art. 25 bis del Decreto)

- b) Porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo o favorirne la commissione

I seguenti obblighi:

- c) Operare nel trattamento di banconote e monete aventi corso legale nello Stato e all'estero, nella stretta osservanza della legge, dei regolamenti e delle disposizioni interne, con onestà, integrità, correttezza e buona fede
- d) Effettuazione di un primo esame e controllo sulla genuinità delle monete, banconote e marche da bollo al momento della ricezione delle stesse, utilizzando l'attrezzatura di controllo delle banconote in dotazione alla Cooperativa in caso di tagli di 50 euro o superiori
- e) Immediato ritiro dalla circolazione di monete, banconote e valori di bollo di accertata o sospetta falsità, secondo le modalità previste dalla legge e dal presente Modello
- f) Prima di utilizzare un marchio per un'iniziativa sociale, verificare che lo stesso non sia stato preventivamente registrato da terzi tramite adeguata ricerca (internet, appositi registri, ecc.)
- g) Segnalare all'Organismo di Vigilanza qualsiasi situazione in cui si abbia il sospetto che uno dei reati oggetto della presente Parte Speciale sia stato commesso o possa essere commesso.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto, in particolare, di:

- Detenere, ricevere e mettere in circolazione, in buona o mala fede, monete, banconote e marche da bollo falsificate
- Mantenere in circolazione, ovvero agevolare la circolazione di monete, banconote e marche da bollo in relazione alle quali si sia acquisita la certezza o si abbia anche solo il sospetto di falsità

In aggiunta ai presidi esistenti, si dispone la conservazione di adeguato supporto documentale su ogni episodio di rilevazione di falsità, che consente di procedere in ogni momento ai controlli in merito alle relative circostanze oggettive (di tempo e di luogo) e soggettive (autore del trattamento dei valori falsificati e autore della rilevazione).

#### **Paragrafo 9.7 – Controlli dell'Organismo di Vigilanza.**

Fermo restando quanto previsto nella Parte Generale relativamente ai compiti e doveri

dell'Organismo di Vigilanza e al suo potere discrezionale di attivarsi con specifiche verifiche a seguito delle segnalazioni ricevute, ove nell'ambito dei propri controlli periodici lo stesso ravvisi l'esistenza di Attività Sensibili con riferimento ai reati presupposto di cui alla presente Parte Speciale, si attiverà per adeguare la presente Parte Speciale e completarla con i principi procedurali ritenuti necessari.

A tal fine all'O.d.V. viene garantito accesso a tutta la documentazione interna rilevante.

## **Capitolo 10° - REATI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO**

### **Paragrafo 10.1 – Obiettivi.**

Il presente capitolo si riferisce a comportamenti posti in essere dai destinatari come già definiti nella Parte Generale.

Obiettivo del presente capitolo è che tutti i destinatari, come sopra individuati, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dallo stesso al fine di impedire il verificarsi degli illeciti considerati.

Nello specifico, il presente capitolo ha lo scopo di:

- indicare i principi procedurali e le regole di comportamento che i destinatari sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello
- fornire all'Organismo di Vigilanza, e ai responsabili delle altre funzioni sociali che cooperano con tale organismo, gli strumenti esecutivi necessari affinché gli stessi possano esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica

La Cooperativa adotta, in applicazione dei principi e delle regole di comportamento contenute nel presente capitolo, le procedure interne e i presidi organizzativi atti alla prevenzione dei reati contro l'industria e il commercio previsti dal codice penale.

### **Paragrafo 10.2 – Le fattispecie di reato previste dal D.Lgs. 231/2001.**

I reati considerati dal presente capitolo sono rivolti alla tutela dell'ordine economico e del diritto individuale al libero svolgimento dell'attività imprenditoriale e sono previsti dall'art. 25 bis.1 del Decreto, introdotto dall'art. 17, comma 7, lettera b), della Legge 99/2009.

Di seguito i reati richiamati dall'art. 25 bis.1 del Decreto.

Turbata libertà dell'industria o del commercio	art. 513 c.p.
Illecita concorrenza con minaccia o violenza	art. 513 bis c.p.
Frodi contro le industrie nazionali	art. 514 c.p.
Frode nell'esercizio del commercio	art. 515 c.p.
Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine	art. 516 c.p.
Vendita di prodotti industriali con segni mendaci	art. 517 c.p.
Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale	art. 517 ter c.p.
Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari	art. 517 quater c.p.



### **Paragrafo 10.3 – Le attività sensibili relative ai reati contro l'industria e il commercio.**

UNI.C.A.P.I. agisce con finalità solidaristiche al fine di fornire servizi ai propri soci (in particolare, soluzioni abitative a condizioni migliorative rispetto al mercato). Non opera quindi sul mercato, né immobiliare né altro, configurandosi altri soggetti con medesime finalità come partners, piuttosto che come concorrenti.

In considerazione dell'attività svolta, non si rinvencono quindi in capo alla Cooperativa rischi specifici di particolare rilevanza con riferimento al presente capitolo.

L'unico reato in astratto configurabile sembra essere quello – potenzialmente comune a tutte le realtà economiche e imprenditoriali - dell'illecita concorrenza con minaccia o violenza di cui all'art. 513 – bis c.p.

Tuttavia, anche tenuto conto del contenuto del Codice Etico in vigore che già ribadisce in via generale l'obbligo di operare nel rispetto delle leggi vigenti e dell'etica professionale, si ritiene di non dover predisporre procedure specifiche per prevenire tale rischio e ci si limita a richiamare l'attenzione dei Destinatari sull'opportunità di mantenere in tutte le situazioni un comportamento improntato alla massima correttezza nei rapporti con i terzi in generale e con i potenziali concorrenti in particolare.

### **Paragrafo 10.4 – Organi e funzioni coinvolti.**

#### Consiglio di Amministrazione

I profili di rischio attengono alle funzioni di controllo sulle aree sensibili.

#### Direzione Amministrativa Finanziaria

I profili di rischio attengono all'attività di coordinamento e direzione dell'attività sociale.

### **Paragrafo 10.5 – Principi e norme generali di comportamento.**

Nell'espletamento di tutte le attività sociali, oltre alle regole di cui al presente Modello, i destinatari, nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte, devono in generale conoscere e rispettare i principi di libertà nell'esercizio dell'attività economica.

I destinatari non possono:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate
- violare i principi di cui al Codice Etico, al presente Modello, Regolamenti e procedure sociali.

**Paragrafo 10.6 – Principi di riferimento specifici relativi ai reati contro l'industria e il commercio.**

Ai fini dell'attuazione delle regole elencate al precedente capitolo, i destinatari devono rispettare, oltre ai principi generali contenuti nella Parte Generale del Modello, le procedure qui di seguito descritte, al fine di prevenire la commissione dei reati di cui alla presente parte speciale:

- 1 . tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure interne
- 2 . verificare, o far verificare dagli organi competenti, prima dell'utilizzo di ogni marchio, logo o qualsiasi segno distintivo (inclusi nomi a dominio), che gli stessi non siano già stati registrati
- 3 . ottenere, per ogni segno distintivo o opera dell'ingegno utilizzato dalla Cooperativa, di cui la stessa non è titolare, l'autorizzazione all'utilizzo ovvero un regolare contratto di licenza
- 4 . non utilizzare alcun tipo di segno distintivo o opera dell'ingegno di cui la Cooperativa non è titolare e per il quale non è stata concessa autorizzazione o licenza
- 5 . non contraffare o alterare in alcun modo marchi e segni distintivi, la cui titolarità è riconducibile ad altri soggetti
- 6 . non porre in essere campagne marketing (incluse le campagne online, la realizzazione di brochures o di opuscoli) che sfruttino nomi e/o marchi di terzi.

**Paragrafo 10.7 – Controlli dell'Organismo di Vigilanza.**

Fermo restando quanto previsto nella Parte Generale relativamente ai compiti e doveri dell'Organismo di Vigilanza e al suo potere discrezionale di attivarsi con specifiche verifiche a seguito delle segnalazioni ricevute, ove nell'ambito dei propri controlli periodici lo stesso ravvisi l'esistenza di Attività Sensibili con riferimento ai reati presupposto di cui alla presente Parte Speciale, si attiverà per adeguare la presente Parte Speciale e completarla con i principi procedurali ritenuti necessari.

A tal fine all'O.d.V. viene garantito accesso a tutta la documentazione interna rilevante.

## **Capitolo 11° – REATI DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO**

### **Paragrafo 11.1 – Obiettivi.**

Il presente capitolo si riferisce ai reati di cui all'art. 25-quater del D.Lgs. n. 231/2001 e ha come obiettivo che tutti i Destinatari, ossia amministratori, dirigenti e dipendenti, nonché consulenti e collaboratori, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dal D. Lgs. n. 231/2001 al fine di prevenire il verificarsi dei reati di terrorismo o di eversione dell'ordinamento democratico.

In particolare, il capitolo ha lo scopo di:

- Fornire le regole di comportamento e le procedure che gli amministratori e i dipendenti, nonché i consulenti, liberi professionisti e partner della Cooperativa sono tenuti a osservare ai fini della corretta applicazione del Modello
- Fornire all'Organismo di Vigilanza e ai responsabili delle altre funzioni sociali che cooperano con il medesimo gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

Commette reato ai sensi dell'articolo 2 della Convenzione Internazionale del 9 dicembre 1999 per la repressione del finanziamento del terrorismo – cd Convenzione di New York - ogni persona che, con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illecitamente e deliberatamente fornisce o raccoglie fondi nell'intento di vederli utilizzati, o sapendo che saranno utilizzati, in tutto o in parte, al fine di commettere:

- a) un atto che costituisce reato ai sensi e secondo la definizione di uno dei trattati enumerati nell'allegato
- b) ogni altro atto destinato ad uccidere o a ferire gravemente un civile o ogni altra persona che non partecipa direttamente alle ostilità in una situazione di conflitto armato quando, per sua natura o contesto, tale atto sia finalizzato ad intimidire una popolazione o a costringere un governo o un'organizzazione internazionale a compiere o ad astenersi dal compiere un atto qualsiasi.

### **Paragrafo 11.2 – Le fattispecie previste del D.Lgs. 231/2001.**

L'art. 25 quater del Decreto, introdotto dall'art. 3 della Legge 14 gennaio 2003 n. 7 che ha ratificato e dato esecuzione in Italia alla Convenzione Internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, sottoscritta a New York il 9 dicembre 1999, dispone la punibilità dell'ente, ove ne sussistano i presupposti, nel caso in cui siano commessi, nell'interesse o a vantaggio dell'ente stesso, delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale, dalle leggi speciali o in violazione della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo di New York.

Rispetto alle altre disposizioni del Decreto, l'art. 25 quater si caratterizza in quanto non prevede un elenco di reati chiuso e tassativo, ma si riferisce a una generica categoria di fattispecie.

### **Paragrafo 11.2.1 – Reati previsti dal Codice Penale.**

Associazioni sovversive	art. 270
Associazione con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordinamento democratico	art. 270 bis
Assistenza agli associati	art. 270 ter
Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale	art. 270 quater
Organizzazione di trasferimenti per finalità' di terrorismo	art. 270 quater.1
Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale	art. 270 quinquies
Condotte con finalità di terrorismo	art. 270 sexies
Attentato con finalità terroristiche o di eversione	art. 280
Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi	art. 280 bis
Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione	art. 289 bis
Istigazione a commettere uno dei delitti contro la personalità dello Stato	art. 302
Cospirazione politica mediante accordo	art. 304
Cospirazione politica mediante associazione	art. 305
Banda armata: formazione e partecipazione	art. 306
Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata	art. 307

### **Paragrafo 11.2.2 – Reati previsti da leggi speciali.**

Accanto alle fattispecie espressamente disciplinate dal codice penale, vengono in considerazione i reati previsti in materia da apposite leggi speciali. I reati di terrorismo previsti dalle leggi speciali consistono in tutta quella parte della legislazione italiana, emanata negli anni '70 ed '80, volta a combattere il terrorismo

Tra le disposizioni di cui sopra va ricordato l'art. 1 della Legge 6 febbraio 1980, n. 15 che prevede, come circostanza aggravante applicabile a qualsiasi reato il fatto che il reato stesso sia stato "commesso per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico". Ne consegue che qualsiasi delitto previsto dal codice penale o dalle leggi speciali, anche diverso da quelli espressamente diretti a punire il terrorismo può diventare, purché commesso con dette finalità, uno di quelli suscettibili di costituire, a norma dell'art. 25 quater, presupposto per l'affermazione della responsabilità dell'ente.

La Legge 17 aprile 2015, n. 43 recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, reca misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale come:

- a) la possibilità di applicare la misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza ai potenziali "foreign fighters"
- b) l'introduzione di una nuova figura di reato destinata a punire chi organizza, finanzia e propaganda viaggi per commettere condotte terroristiche
- c) l'autorizzazione alla polizia a entrare all'interno dei computer da remoto per intercettare le comunicazioni via web dei sospettati di terrorismo
- d) si stabilisce poi che la polizia postale e delle comunicazioni debba costantemente tenere aggiornata una black-list dei siti internet che vengano utilizzati per la commissione di reati di terrorismo, anche al fine di favorire lo svolgimento delle indagini della polizia giudiziaria, effettuate anche sotto copertura
- e) si prevede l'attribuzione al Procuratore nazionale antimafia anche delle funzioni in materia di antiterrorismo relativamente al coordinamento nazionale delle indagini nei procedimenti per i delitti di terrorismo, anche internazionale.

**Paragrafo 11.2.3 – Reati previsti dall'art. 2 della Convenzione di New York del 02/12/2009.**

Il richiamo a tale disposizione tende chiaramente ad evitare possibili lacune nella disciplina, già generale e generica, dettata ed è dunque diretto a rafforzare e completare l'ambito di riferimento anche mediante il rinvio ad atti internazionali

Ai sensi del citato articolo, commette un reato chiunque con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illegalmente e intenzionalmente, fornisca o raccolga fondi con l'intento di utilizzarli o sapendo che sono destinati ad essere utilizzati, integralmente o parzialmente, al fine di compiere qualsiasi altro atto diretto a causare la morte o gravi lesioni fisiche ad un civile, o a qualsiasi altra persona che non abbia parte attiva in situazioni di conflitto armato, quando la finalità di tale atto sia quella di intimidire una popolazione, o di obbligare un governo o un'organizzazione internazionale a compiere o ad astenersi dal compiere qualcosa.

Perché un atto possa comportare una delle suddette fattispecie non è necessario che i fondi siano effettivamente utilizzati per compiere quanto sopra descritto.

Commette ugualmente reato chiunque tenti di commettere i reati sopra previsti.

Dal punto di vista dell'elemento soggettivo, i reati di terrorismo si configurano come reati dolosi.

**Paragrafo 11.3 – Attività sensibili relative a reati di terrorismo o eversione dell'o.d.**

Sulla base della normativa attualmente in vigore le aree sensibili identificate dal Modello relative alla commissione dei reati di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, pur non ravvisandosi un precipuo e considerevole rischio, posso riguardare in via generale le attività della Cooperativa.

Il rischio è che si instaurino rapporti con soggetti che perseguono, direttamente o tramite prestanome, finalità di terrorismo o eversione dell'ordine democratico.

In particolare, possono risultare sensibili:

- Rapporti di associazione con soci che si rivelino avere le caratteristiche sopra riportate (si sottolinea comunque che la normativa in vigore prevede l'acquisizione del certificato penale e di altre idonee certificazioni amministrative prima dell'associazione)
- Rapporti finanziari con soggetti diversi da soggetti pubblici o istituti di primaria rilevanza e consolidata fede (rapporti solo eventuali, sinora non instaurati dalla Cooperativa), particolarmente se operanti direttamente o indirettamente con Paesi a rischio

#### **11.4 – Organi e funzioni coinvolti.**

In relazione alle descritte attività sensibili si ritengono particolarmente coinvolti i seguenti organi e funzioni sociali:

##### Consiglio di Amministrazione

Per la funzione di controllo sulle attività sensibili, per il poter decisionale in ordine all'ammissione / recesso soci e all'instaurazione di rapporti finanziari.

##### Direzione Amministrativo – Finanziaria

Per la gestione dei rapporti finanziari.

##### Ufficio Soci

Per la gestione istruttoria relativa all'ammissione / recesso soci e all'assegnazione degli alloggi.

#### **Paragrafo 11.5 – Principi e norme generali di comportamento.**

Con riferimento alle attività sociali le procedure interne sono strutturate in modo da garantire:

- Che tutti i Dipendenti siano periodicamente aggiornati in relazione all'evoluzione della normativa antiterrorismo
- La tracciabilità scritta di ciascuna fase rilevante
- La rilevazione e l'immediata segnalazione di operazioni ritenute anomale per tipologia, oggetto, frequenza o dimensioni

È fatto espressamente divieto ai destinatari di porre in essere, collaborare o dare causa alla

realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25 quater del Decreto).

**Paragrafo 11.6 – Principi di riferimento specifici relativi ai reati di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico.**

Ai Destinatari è fatto divieto di:

- Ricevere finanziamenti da individui, società od organizzazioni sospettate di svolgere attività terroristiche o sovversive dell'ordine pubblico
- Effettuare elargizioni in denaro a individui, società od organizzazioni anche solo sospettate di svolgere attività terroristiche o sovversive dell'ordine pubblico
- Contrattare o, in generale, avere contatti lavorativi con individui inseriti nelle liste di soggetti collegati al terrorismo anche internazionale

I Destinatari hanno l'obbligo di:

- Mantenersi costantemente aggiornati e informati sulle regole e i presidi vigenti all'interno della struttura sociale e posti a prevenzione dei reati di cui all'art. 25 quater del Decreto
- Approfondire la conoscenza delle persone richiedenti l'associazione alla Cooperativa, nonché dei soggetti giuridici che entrano in contatto con la Cooperativa, al fine di valutarne il profilo di rischio ai sensi del presente capitolo, mantenendo aggiornati tutti i dati relativi.
- Segnalare, in ogni caso, all'Organismo di Vigilanza qualsiasi situazione in cui si abbia il sospetto che uno dei reati oggetto della presente Parte Speciale sia stato commesso o possa essere commesso.

**Paragrafo 11.7 – Controlli dell'Organismo di Vigilanza.**

Fermo restando quanto previsto nella Parte Generale relativamente ai compiti e doveri dell'Organismo di Vigilanza ed al suo potere discrezionale di attivarsi con specifiche verifiche a seguito delle segnalazioni ricevute, l'Organismo di Vigilanza effettua, con la periodicità ritenuta necessaria dalla concreta valutazione del rischio, controlli sulle attività potenzialmente a rischio di commissione dei reati di terrorismo e di eversione all'ordine democratico

Tali controlli sono diretti a verificare la corretta applicazione dei principi e delle regole generali di comportamento del presente Modello.

Inoltre, i compiti di vigilanza dell'Organismo di Vigilanza in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i reati di cui all'art. 25 quater del Decreto, sono i seguenti:

- Proporre che vengano costantemente aggiornate le procedure interne relative alla prevenzione dei reati di terrorismo e di eversione all'ordine
- Monitorare il rispetto delle procedure interne per la prevenzione dei suddetti reati
- Monitoraggio sulle operazioni di sponsorizzazione e di finanziamento predisposti dalla società a favore di soggetti terzi quali associazioni no-profit, ONLUS, etc.,
- Esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli Organi Sociali, da terzi o da qualsiasi esponente sociale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

A tal fine all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione interna rilevante.



## **Capitolo 12° – REATI CONTRO LA PERSONALITA', LA VITA E L'INCOLUMITA' INDIVIDUALE**

### **Paragrafo 12.1 – Obiettivi.**

Il presente capitolo si riferisce ai reati di cui all'art. 25 quinquies del D.Lgs. 231/2001 e ha come obiettivo che tutti i Destinatari, ossia amministratori, dirigenti e dipendenti sociali nonché consulenti e collaboratori, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dal D.Lgs. 231/2001 al fine di prevenire il verificarsi dei reati sopra richiamati.

In particolare, il capitolo ha lo scopo di:

- Fornire le regole di comportamento e le procedure che gli amministratori, i dirigenti e i dipendenti, nonché i consulenti, liberi professionisti e partners sono tenuti ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello
- Fornire all'Organismo di Vigilanza e ai responsabili delle altre funzioni sociali che cooperano con il medesimo, gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

Il presente capitolo si riferisce ai reati contro la personalità individuale introdotti ai sensi dell'art. 5 della Legge 11 agosto 2003, n. 228 in tema di misure contro la tratta delle persone che ha aggiunto nel corpus del Decreto l'art. 25 quinquies.

Detto articolo prevede l'applicazione di sanzioni amministrative agli enti che commettano i reati contro la personalità individuale. Inoltre, se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati in oggetto si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

La Legge 9 gennaio 2006 n. 7 in materia di "Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo internet" ha, altresì, integrato l'art. 25 quinquies, il quale modifica l'ambito di applicazione dei delitti di pornografia minorile e detenzione di materiale pornografico (artt. 600 ter e 600 quater c.p.), includendo anche le ipotesi in cui tali illeciti siano commessi mediante l'utilizzo di materiale pornografico raffigurante immagini virtuali di minori degli anni diciotto o parti di esse (c.d. "pedopornografia virtuale" ai sensi del rinvio del nuovo art. 600 quater 1, c.p.).

### **Paragrafo 12.2 – Fattispecie di reato previste dal D.Lgs. 231/2001.**

Di seguito si elencano le fattispecie richiamate dall'art. 25 quinquies del Decreto.

Riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù	art. 600 c.p.
Prostituzione minorile	art. 600 bis c.p.

Pornografia minorile	art. 600 ter c.p.
Detenzione di materiale pornografico	art. 600 quater c.p.
Pornografia virtuale	art. 600 quater.1 c.p.
Iniziativa turistiche svolte allo sfruttamento della prostituzione minorile	art. 600 quinquies c.p.
Tratta di persone	art. 601 c.p.
Traffico di organi prelevati da persona vivente	art. 601 bis c.p.
Acquisto di alienazione di schiavi	art. 602 c.p.
Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro	art. 603 bis c.p.
Adescamento di minorenni	art. 609 undecies c.p.

**Paragrafo 12.3 – Le attività sensibili relativi ai reati contro la personalità, la vita e l'incolumità' individuale.**

Anche se per la maggior parte dei reati sopra richiamati risulta difficile individuare la sussistenza di un interesse o vantaggio per la Cooperativa, la stessa attraverso un'analisi effettuata al suo interno, ha individuato, ai fini del presente capitolo, le attività e le aree maggiormente sensibili relativamente ai reati contro la personalità individuale.

In particolare, con riferimento ai reati in oggetto, sono state individuate le seguenti Attività Sensibili:

- Rischi connessi al reato di cui all'art. 603 bis c.p., in relazione al comportamento di soggetti appaltatori o subappaltatori di opere di servizi per conto della Cooperativa (comprendendo quindi anche gli appalti per la manutenzione ordinaria affidati dagli organi di Fabbricato). Si precisa che il reato di cui all'art. 603 bis c.p., come modificato dalla L. 199/2016, punisce l'intermediazione abusiva e lo sfruttamento dei lavoratori. Per quanto riguarda tale seconda fattispecie, il potenziale soggetto attivo del reato parrebbe essere soltanto l'appaltatore, e non anche l'appaltante. Tuttavia, vista anche l'assenza di consolidati orientamenti giurisprudenziali stante la novità normativa, si ritiene prudentiale estendere il presente Modello anche alla sopra descritta area di rischio, al fine di meglio proteggere la Cooperativa.
- Appare invece remoto il rischio relativamente allo sfruttamento dei lavoratori in relazione a lavoratori assunti, a qualsiasi titolo, da UNI.C.A.P.I. Questo per le dimensioni ridotte della struttura e per la centralizzazione delle responsabilità (ogni assunzione deve essere deliberata dal C.d.A. per previsione statutaria).

Ciò premesso appare difficilmente ravvisabile la possibilità che organi sociali, i dipendenti e gli altri destinatari pongano in essere, autonomamente, le fattispecie delittuose.

**Paragrafo 12.4 – Organi e funzioni coinvolti.**

### Consiglio di Amministrazione

I profili di rischio attengono alle funzioni di controllo sulle aree sensibili.

### Direzione Amministrativa Finanziaria

I profili di rischio attengono all'attività di coordinamento e alla gestione dei rapporti con appaltatori e soggetti terzi incaricati dell'esecuzione di opere e servizi, tra i quali anche la gestione delle rete telematica.

### Ufficio Tecnico

I profili di rischio attengono all'attività di direzione dei lavori / controllo nei cantieri e ai rapporti con appaltatori e soggetti terzi affinché non si verifichi la fattispecie di cui all'art. 603 bis c.p.

### Consigli di Gestione dei Fabbricati

I profili di rischio attengono all'attività di individuazione e gestione dei rapporti con appaltatori e soggetti terzi incaricati di attività di manutenzione ordinaria nei singoli fabbricati affinché non si verifichi la fattispecie di cui all'art. 603 bis c.p.

## **Paragrafo 12.5 – Principi e norme generali di comportamento.**

Le attività sensibili devono essere svolte seguendo le leggi vigenti, la politica e le procedure sociali nonché le regole contenute nel Modello e nel presente capitolo operando, in questo modo, in coerenza con i valori e i principi che sono alla base dell'attività sociale.

In generale, il sistema di organizzazione, gestione e controllo della Cooperativa deve rispettare i principi di attribuzione di responsabilità e di rappresentanza, di separazione di ruoli e compiti e di lealtà, correttezza, trasparenza e tracciabilità degli atti.

Nello svolgimento delle attività sopra descritte e, in generale, delle proprie funzioni, gli amministratori, gli organi sociali, i dipendenti, nonché i collaboratori e le controparti contrattuali che operano in nome e per conto della società, devono conoscere e rispettare:

La normativa applicabile alle attività svolte

Il Codice Etico

Le disposizioni contenute nel presente Modello

Le procedure e le linee guida interne.

Ciò posto e fermo restando quanto indicato nei successivi paragrafi del presente capitolo, in linea generale e al fine di perseguire la prevenzione dei reati oggetto del presente capitolo è fatto espresso divieto a tutti i soggetti destinatari del Modello di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, individualmente o collettivamente considerati, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato di cui all'art. 25 quinquies del D.Lgs.

231/01, nonché di porre in essere comportamenti in violazione delle procedure interne e dei principi richiamati.

**Paragrafo 12.6 – Principi di riferimento specifici relativi ai reati contro la personalità, la vita e l'incolumità' individuale.**

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole definite nel Modello, gli organi sociali, gli amministratori, i dipendenti, nonché i collaboratori e tutte le altre controparti contrattuali coinvolti nelle svolgimento delle attività a rischio sono tenuti, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati di cui all'art. 25 quinquies del D.Lgs. 231/01, al rispetto delle regole sociali emesse a regolamentazione delle attività a rischio.

Tra le regole e i principi procedurali che prevedono le modalità per lo svolgimento delle attività necessarie a mitigare i fattori di rischio caratteristici delle aree a rischio identificate ed i relativi controlli, si elencano:

- L'inserimento di specifici obblighi di rispetto della normativa in materia di lavoro, ivi inclusa la fattispecie di cui all'art. 603 bis c.p. nei contratti con parti terze, ove ciò sia rilevante in relazione all'attività da svolgere, con l'espressa previsione del diritto di recesso da parte della Cooperativa in caso di mancata osservanza in ogni caso salvo il risarcimento del danno. Le clausole, in relazione all'attività da svolgersi, possono prevedere anche la comunicazione preventiva del personale che la parte terza intende utilizzare e la produzione della documentazione relativa alla regolarità della posizione amministrativa del lavoratore (per i lavoratori stranieri, permesso di soggiorno in corso di validità) e al rispetto dei contratti collettivi di lavoro.
- Il pieno rispetto della normativa e dei contratti collettivi di lavoro in relazione ai dipendenti / collaboratori della Cooperativa.

**Paragrafo 12.7 – Controlli dell'Organismo di Vigilanza.**

Fermo restando quanto previsto nella Parte Generale relativamente ai poteri e doveri dell'Organismo di Vigilanza e al suo potere discrezionale di attivarsi con specifiche verifiche a seguito delle segnalazioni ricevute, l'Organismo di Vigilanza valutato l'effettivo rischio specifico in ordine alla concreta attività della Cooperativa, può effettuare controlli sulle attività potenzialmente a rischio di commissione dei reati di cui al presente capitolo.

Inoltre, rientra tra i compiti di vigilanza dell'Organismo di Vigilanza in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i reati di cui al presente capitolo:

- proporre che vengano costantemente aggiornate le procedure interne relative alla

prevenzione dei reati ambientali

- monitorare il rispetto delle procedure interne per la prevenzione dei suddetti reati
- effettuare un monitoraggio specifico sulle attività sensibili dell'azienda che la espongono ai reati esaminati nella presente Parte Speciale
- esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli Organi Sociali, da terzi o da qualsiasi esponente dell'azienda ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

A tal fine, all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione interna rilevante.

## **Capitolo 13° – REATI FINANZIARI O DI ABUSO DI MERCATO**

### **Paragrafo 13.1 – Obiettivi.**

Il presente capitolo si riferisce ai reati di cui all'art. 25 sexies del D.Lgs. 231/2001 e ha come obiettivo che tutti i destinatari, ossia amministratori, dirigenti e dipendenti sociali nonché consulenti e collaboratori, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dal D.Lgs. 231/2001 al fine di prevenire il verificarsi dei reati sopra richiamati.

In particolare, il capitolo ha lo scopo di:

- Fornire le regole di comportamento e le procedure che gli amministratori, i dirigenti ed i dipendenti, nonché i consulenti, liberi professionisti e partner della Cooperativa sono tenuti ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello
- Fornire all'Organismo di Vigilanza ed ai responsabili delle altre funzioni sociali che cooperano con il medesimo, gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

Con la definizione di reati finanziari o di abuso di mercato ci si riferisce a tutte le ipotesi in cui i risparmiatori che hanno investito le proprie risorse nei mercati finanziari, si trovano a dover subire le conseguenze negative del comportamento di altri soggetti utilizzando a vantaggio proprio o altrui, informazioni non accessibili al pubblico oppure hanno divulgato informazioni false e ingannevoli o manipolato il meccanismo di determinazione del prezzo degli strumenti finanziari.

I reati e gli illeciti amministrativi di cui alla presente Parte Speciale si riferiscono a strumenti finanziari ammessi alla negoziazione o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione Europea, nonché qualsiasi altro strumento ammesso o per il quale è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato di un Paese dell'Unione Europea.

### **Paragrafo 13.2 – Le fattispecie di reato previste dal D.Lgs. 231/2001.**

Di seguito si elencano le fattispecie richiamate dall'art. 25 sexies del Decreto.

Reato di abuso di informazioni riservate	art. 184 D.Lgs. 58/1998
Reato di manipolazione di mercato	art. 185 D.Lgs. 58/1998
Illecito amministrativo di abuso di informazioni riservate	art. 187 bis D.Lgs. 58/1998
Illecito amministrativo di manipolazione di mercato	art. 187 ter D.Lgs. 58/1998

### **Paragrafo 13.3 – Le attività sensibili relative ai reati di finanziari o di abuso di mercato.**

UNI.C.A.P.I. non è intermediario finanziario e non si finanzia attraverso l'emissione di titoli e/o prodotti in mercati regolamentati ed è titolare esclusivamente di certificati di deposito, pronto contro termine e conti correnti vincolati.

Non si ritiene quindi sussistere un sensibile grado di rischio specifico nella commissione di fattispecie di reato di abuso di mercato in vantaggio della Cooperativa pur non potendo escludere in linea teorica che un Destinatario operi in violazione delle norme penali e amministrative al fine di produrre un vantaggio nella gestione del 'portafoglio' della Cooperativa (e cioè' avvantaggiare la Cooperativa in qualità di 'risparmiatore-investitore').

### **Paragrafo 13.4 – Organi e funzioni coinvolti.**

#### Consiglio di Amministrazione

I profili di rischio attengono alle funzioni di controllo sulle aree sensibili.

#### Direzione Amministrativa Finanziaria

I profili di rischio attengono all'attività di gestione finanziaria della Cooperativa.

#### Tutti i destinatari

I profili di rischio attengono alla possibilità che integrino le fattispecie previste dall'art. 25 sexies del Decreto a vantaggio della Cooperativa (per quanto riguarda gli illeciti di abuso, nella non probabile ipotesi che i destinatari rivestano le qualifiche previste dagli artt. 184 e 187 bis del D.Lgs. 58/1998).

### **Paragrafo 13.5 – Principi e norme generali di comportamento.**

Le attività sensibili devono essere svolte seguendo le leggi vigenti, la politica e le procedure sociali nonché le regole contenute nel Modello e nel presente capitolo operando, in questo modo, in coerenza con i valori e i principi che sono alla base dell'attività sociale.

Nello svolgimento delle proprie funzioni, gli amministratori, gli organi sociali, i dipendenti, nonché i collaboratori e le controparti contrattuali che operano in nome e per conto della società, devono conoscere e rispettare:

La normativa applicabile alle attività svolte

Il Codice Etico

Le disposizioni contenute nel presente Modello

Le procedure e le linee guida interne nonché tutta la documentazione attinente il sistema di organizzazione, gestione e controllo della Cooperativa.

Ciò posto e fermo restando quanto indicato nei successivi paragrafi del presente capitolo, in linea generale e al fine di perseguire la prevenzione dei reati ambientali è fatto espresso divieto a tutti i

soggetti destinatari del Modello di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, individualmente o collettivamente considerati, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato di cui all'art. 25 sexies del D.Lgs. 231/01, nonché di porre in essere comportamenti in violazione delle procedure interne e dei principi richiamati.

### **Paragrafo 13.6 – Principi di riferimento specifici relativi ai reati finanziari e di abuso di mercato.**

I destinatari, ivi inclusi i collaboratori esterni tramite apposite clausole contrattuali in relazione al tipo di rapporto in essere con la Cooperativa, dovranno attenersi ai seguenti principi generali di condotta:

In relazione al trattamento di informazioni privilegiate è fatto divieto ai destinatari di:

- Utilizzare o comunicare informazioni privilegiate relative a strumenti finanziari o emittenti strumenti finanziari quotati, comunque ottenute, per negoziare, direttamente o indirettamente, strumenti finanziari, sia per conto e/o nell'interesse della società, sia in nome e per conto proprio o di terzi
- Sollecitare l'ottenimento di informazioni privilegiate su strumenti finanziari o emittenti strumenti finanziari quotati, se non in base ad accordi contrattuali o ai sensi della normativa applicabile
- Nel caso in cui si ricevano informazioni privilegiate in un modo non previsto dalla legge è obbligatorio, comunicare tale ricevimento all'O.d.V.

### **Paragrafo 13.7 – Controlli dell'Organismo di Vigilanza.**

Fermo restando quanto previsto nella Parte Generale relativamente ai poteri e doveri dell'Organismo di Vigilanza e al suo potere discrezionale di attivarsi con specifiche verifiche a seguito delle segnalazioni ricevute, l'Organismo di Vigilanza, valutato l'effettivo rischio specifico in ordine alla concreta attività della Cooperativa, può effettuare controlli sulle attività potenzialmente a rischio di commissione dei reati di cui al presente capitolo.

Inoltre, rientra tra i compiti dell'Organismo di Vigilanza in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i reati di cui al presente capitolo:

- proporre che vengano costantemente aggiornate le procedure interne relative alla prevenzione dei reati ambientali
- effettuare un monitoraggio specifico sulle attività sensibili dell'azienda che la espongono ai



reati esaminati nella presente Parte Speciale

- esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli Organi Sociali, da terzi o da qualsiasi esponente dell'azienda ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

A tal fine, all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione interna rilevante.

## **Capitolo 14° - REATI DI IMPIEGO DI LAVORATORI STRANIERI PRIVI DI PERMESSO DI SOGGIORNO**

### **Paragrafo 14.1 – Obiettivi.**

Il presente capitolo ha la finalità di definire linee e principi di comportamento che i destinatari del Modello devono seguire al fine di prevenire, nell’ambito delle specifiche attività svolte e considerate “a rischio”, la commissione dei reati previsti dal Decreto e di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività sociali.

In questo capitolo sono individuati i principi di riferimento specificamente previsti in relazione alle attività sensibili individuati al fine di prevenire la commissione dei reati contro l’impiego di Cittadini di Paesi terzi, il cui soggiorno è irregolare.

Verranno quindi indicati:

- Le attività sensibili ovvero a rischio di reato
- I principi fondamentali di riferimento in attuazione dei quali dovranno essere adottate le procedure interne ai fini della corretta applicazione del Modello
- I principi di riferimento che dovranno presiedere alle attività di controllo, monitoraggio e verifica dell’Organismo di Vigilanza e dei responsabili delle altre funzioni sociali che con lo stesso cooperano.

### **Paragrafo 14.2 – Le fattispecie di reato previste dal D.Lgs. 231/2001.**

Con l’art. 22 comma 12 D. Lgs. 286/1998 il Legislatore ha introdotto il reato di Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, che punisce “il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato”.

Successivamente, con il D.Lgs. 109/2012, con cui il legislatore ha inteso dare attuazione alla direttiva 2009/52/CE, contenente “norme minime relative a sanzioni e provvedimenti nei confronti dei datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare” è stato introdotto nel Decreto l’art. 25 duodecies “Impiego di cittadini terzi il cui soggiorno è irregolare”.

La responsabilità amministrativa degli enti sussiste solo nelle ipotesi aggravate, disciplinate dal comma 12 bis dell’art. 22 D.Lgs. 286/1998, anch’esso introdotto con il D.lgs. 109/2012, relative al numero dei soggetti impiegati, alla minore età e alle circostanze di sfruttamento di cui all’art. 603 bis c.p.

### **Paragrafo 14.3 – Le attività sensibili relativamente al reato di impiego di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno.**

Le attività sensibili in relazione al reato di cui al presente capitolo si possono suddividere in due categorie:

- Lavoratori assunti direttamente da UNI.C.A.P.I. ovvero assunti da intermediario autorizzato per svolgere attività per UNI.C.A.P.I.

Stante le ridotte dimensioni della struttura e la centralizzazione delle responsabilità in materia, il rischio di violazione della norma appare remoto. Tuttavia la Cooperativa adotta i principi di comportamento e le procedure necessarie al fine di evitare il rischio di integrazione delle fattispecie rilevanti ai sensi dell'art. 25 duodecies del Decreto.

- Rischi in relazione al comportamento di soggetti appaltatori o subappaltatori di opere di servizi per conto della Cooperativa (comprendendo quindi anche gli appalti per la manutenzione ordinaria affidati dagli organi di Fabbricato).

### **Paragrafo 14.4 – Organi e funzioni coinvolti.**

#### Consiglio di Amministrazione

I profili di rischio attengono alle funzioni di controllo sulle aree sensibili e al potere decisionale in ordine all'assunzione di personale.

#### Direzione Amministrativa Finanziaria

I profili di rischio attengono all'attività di coordinamento e alla gestione del personale e dei rapporti con appaltatori e soggetti terzi incaricati dell'esecuzione di opere e servizi.

#### Ufficio Tecnico

I profili di rischio attengono all'attività di direzione dei lavori / controllo nei cantieri e ai rapporti con appaltatori e soggetti terzi.

#### Consigli di Gestione dei Fabbricati

I profili di rischio attengono all'attività di individuazione e gestione dei rapporti con appaltatori e soggetti terzi incaricati di attività di manutenzione ordinaria nei singoli fabbricati.

### **Paragrafo 14.5 – Principi e norme generali di comportamento.**

Le attività sensibili devono essere svolte seguendo le leggi vigenti, la politica e le procedure sociali nonché le regole contenute nel Modello e nel presente capitolo operando, in questo modo, in coerenza con i valori e i principi che sono alla base dell'attività sociale.

In generale, il sistema di organizzazione, gestione e controllo della Cooperativa deve rispettare i principi di attribuzione di responsabilità e di rappresentanza, di separazione di ruoli e compiti e di

lealtà, correttezza, trasparenza e tracciabilità degli atti.

Ciò posto e fermo restando quanto indicato nei successivi paragrafi del presente capitolo, in linea generale e al fine di perseguire la prevenzione dei reati di impiego di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno è fatto espresso divieto a tutti i soggetti destinatari del Modello di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, individualmente o collettivamente considerati, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato di cui all'art. 25 duodecies del D.Lgs. 231/01, nonché di porre in essere comportamenti in violazione delle procedure interne e dei principi richiamati.

**Paragrafo 14.6 – Principi di riferimento specifici relativi al reato di impiego di impiego di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno.**

Ai Destinatari è fatto divieto di:

- Assumere o comunque impiegare lavoratori stranieri privi di regolare permesso di soggiorno
- Assumere o comunque impiegare lavoratori stranieri il cui permesso di soggiorno sia scaduto e del quale non sia stato chiesto il rinnovo nei termini di legge
- Assumere o comunque impiegare lavoratori stranieri il cui permesso di soggiorno sia stato revocato o annullato.

Ai fini dell'attuazione delle regole elencate precedentemente, devono rispettarsi, oltre ai principi generali contenuti nella Parte generale del Modello, le procedure specifiche qui di seguito descritte per i singoli processi sensibili:

- i lavoratori stranieri assunti direttamente a tempo determinato o indeterminato e gli interinali devono fornire copia del codice fiscale, carta di identità, permesso di soggiorno, passaporto e più segnatamente quanto eventualmente indicato nella documentazione consegnata all'aspirante lavoratore al momento della valutazione ai fini dell'assunzione da parte della società
- qualora la Cooperativa si avvalga di somministrazione di manodopera dovrà essere richiesta direttamente all'agenzia di somministrazione copia della documentazione relativa alla regolarità del lavoratore
- nei contratti di appalto dovranno essere inserite clausole relative all'obbligo, da parte dell'appaltatore di verificare che ogni lavoratore extracomunitario sia munito di regolare

permesso di soggiorno in corso di validità, pena, in difetto, la facoltà della Cooperativa di risolvere il contratto salvo il risarcimento del maggior danno

- la Cooperativa potrà effettuare controlli a campione in loco sull'identità del lavoratore proveniente da ditte appaltatrici o somministrato.

#### **Paragrafo 14.7 – Controlli dell'Organismo di Vigilanza.**

Fermo restando quanto previsto nella Parte Generale relativamente ai poteri e doveri dell'Organismo di Vigilanza e al suo potere discrezionale di attivarsi con specifiche verifiche a seguito delle segnalazioni ricevute, l'Organismo di Vigilanza valutato l'effettivo rischio specifico in ordine alla concreta attività della Cooperativa, può effettuare controlli sulle attività potenzialmente a rischio di commissione dei reati di cui al presente capitolo.

Inoltre, rientra tra i compiti di vigilanza dell'Organismo di Vigilanza in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i reati di cui al presente capitolo:

- proporre che vengano costantemente aggiornate le procedure interne relative alla prevenzione dei reati oggetto del presente capitolo
- monitorare il rispetto delle procedure interne per la prevenzione dei suddetti reati
- effettuare un monitoraggio specifico sulle attività sensibili dell'azienda che la espongono ai reati esaminati nel presente
- esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli Organi Sociali, da terzi o da qualsiasi esponente dell'azienda ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

A tal fine, all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione interna rilevante.

## **Capitolo 15° - REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI DENARO BENI O UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA, AUTORICILAGGIO.**

### **Paragrafo 15.1 – Obiettivi.**

Il presente capitolo si riferisce a comportamenti posti in essere dai Destinatari, come già definiti nella Parte Generale.

Obiettivo è che tutti i Destinatari adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto nel Modello al fine di impedire il verificarsi degli illeciti di cui all'oggetto del capitolo.

Nello specifico, il presente capitolo ha lo scopo di:

- Indicare i principi procedurali e le regole di comportamento che i destinatari sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello
- Fornire all'Organismo di Vigilanza e ai Responsabili delle altre funzioni che cooperano con tale organismo, gli strumenti esecutivi necessari affinché gli stessi possano esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

La Cooperativa adotta, in applicazione dei principi e delle regole di comportamento contenute nel presente capitolo, le procedure interne e i presidi organizzativi atti alla prevenzione dei reati di seguito descritti.

### **Paragrafo 15.2 – Le fattispecie di reato previste dal D.Lgs. 231/2001.**

I reati oggetto del presente capitolo, richiamati dall'art. 25 octies del D.Lgs. 231/2001, sono i seguenti.

Ricettazione	art. 648 c.p.
Riciclaggio	art. 648 bis c.p.
Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita	art. 648 ter c.p.
Autoriciclaggio	art. 648 ter.1 c.p.

### **Paragrafo 15.3 – Le attività sensibili relative ai reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio.**

A seguito dell'analisi della realtà sociale, le principali attività sensibili individuate sono le seguenti:

- Esecuzione di operazioni nell'ambito dei rapporti di prestito sociale, con particolare riferimento a operazioni di prestito in denaro contante:
- Rapporti con soggetti terzi quali istituti finanziari e assicurativi, appaltatori, fornitori.

### **Paragrafo 15.4 – Organi e funzioni coinvolti.**

### Consiglio di Amministrazione

I profili di rischio attengono alle funzioni di controllo sulle aree sensibili.

### Direzione Amministrativa Finanziaria

I profili di rischio attengono all'attività di coordinamento e alla gestione finanziaria, del prestito sociale e dei rapporti con soggetti terzi.

### **Paragrafo 15.5 – Principi e norme generali di comportamento.**

Obiettivo del presente capitolo è che tutti i destinatari, nella misura in cui gli stessi possano essere coinvolti nelle attività sensibili, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati di riciclaggio e autoriciclaggio.

Nell'espletamento delle attività sociali e in particolare nelle aree sensibili, è espressamente vietato ai destinatari di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti, anche omissivi, tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelli considerati dall'art. 25 octies del Decreto.

In particolare, i destinatari hanno l'obbligo di segnalare all'Organismo di Vigilanza qualsiasi situazione in cui si abbia il sospetto che uno dei reati oggetto della presente Parte Speciale sia stato commesso o possa essere commesso.

### **Paragrafo 15.6 – Principi di riferimento specifici relativi ai reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio.**

Preliminarmente si rileva come UNI.C.A.P.I. non è tra i soggetti individuati dall'art. 3 del D.Lgs. 231/2007, come sostituito dal D.Lgs. 90/2017.

In ogni caso la Cooperativa, al fine di mitigare il rischio della commissione di reati di riciclaggio, assume i seguenti obblighi:

- Segnalare le operazioni sospette al Responsabile Amministrativo Finanziario, al C.d.A., al Collegio sindacale e all'Organismo di Vigilanza. Per operazioni sospette devono intendersi quelle che per frequenza e volume risultino anomale rispetto alla normale attività del soggetto che le effettua ovvero rispetto a quanto normalmente attendibile dalla categoria cui il soggetto appartiene.
- Valutare l'attendibilità dei soggetti terzi con modalità che consentano di verificarne la correttezza professionale in un'ottica di prevenzione dei reati considerati dal presente capitolo attraverso: visure ordinarie presso la Camera di Commercio; certificato antimafia o certificato carichi pendenti degli amministratori; analisi del soggetto terzo per verificarne la coerenza con le prestazioni richieste; dichiarazione da parte del soggetto terzo di non

avere procedimenti penali a carico, con specifico riferimento alle norme penali e alle responsabilità oggetto del presente capitolo

**Paragrafo 15.7 – Controlli dell'Organismo di Vigilanza.**

Fermo restando il suo potere discrezionale di attivarsi con specifiche verifiche a seguito delle segnalazioni ricevute, l'Organismo di Vigilanza, valutato l'effettivo rischio specifico in ordine alla concreta attività della Cooperativa, può effettuare controlli sulle attività potenzialmente a rischio di commissione dei reati di cui al presente capitolo..

L'Organismo di Vigilanza dovrà, inoltre, esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi sociali, da terzi o da qualsiasi esponente sociale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

- proporre che vengano aggiornate le procedure interne relative alla prevenzione dei reati oggetto del presente capitolo
- effettuare un monitoraggio specifico sulle attività sensibili dell'azienda che la espongono ai reati esaminati nel presente capitolo
- effettuare le dovute segnalazioni agli Organismi e Autorità competenti ove nel corso della propria attività rilevasse la sussistenza di operazioni sospette ai sensi della normativa contro il riciclaggio vigente.

A tal fine, all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione interna rilevante.



## **Capitolo 16° - REATI IN TUTELA DEL DIRITTO DI AUTORE**

### **Paragrafo 16.1 – Obiettivi.**

L'art. 25 novies del d.lgs. 231/2001, introdotto dall'art. 15 della L. 99/2009, prevede la punibilità degli enti con riferimento alla commissione dei reati di violazione del diritto di autore, sempre che siano stati commessi nell'interesse o a vantaggio dei medesimi.

Allo scopo di evitare e prevenire la realizzazione dei reati previsti dall'art. 25 novies del d.lgs. 231/2001, in attuazione dei principi di trasparenza, efficienza e buon governo, i destinatari del Modello dovranno rispettare e uniformarsi alle prescrizioni di seguito riportate.

Il diritto d'autore è la posizione giuridica soggettiva dell'autore di un'opera dell'ingegno a cui i diversi ordinamenti nazionali e varie convenzioni internazionali (quale la Convenzione di Berna) riconoscono la facoltà originaria esclusiva di diffusione e sfruttamento.

### **Paragrafo 16.2 – Le fattispecie di reato previste dal D.Lgs. 231/2001.**

I reati richiamati dall'art. 25 novies del Decreto sono i seguenti.

Messa a disposizione del pubblico di un'opera dell'ingegno protetta o di parte di essa

art. 171, co. 1, lett. A) bis, L. 633/1941

Reati commessi su opera altrui non destinata alla pubblicazione quando ne risulti offeso l'onore o la pubblicazione

art. 171, co.3, L. 633/1941

Abusiva duplicazione contenuta in supporti non contrassegnati dalla S.I.A.E.

art. 171 bis, co. 1, L. 633/1941

Riproduzione o trasferimento su altro supporto del contenuto di una banca dati

art. 171 bis, co. 2, L. 633/1941

Abusiva duplicazione di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, ecc.

art. 171 ter L. 633/1941

Mancata comunicazione alla S.I.A.E. dei dati di identificazione dei supporti

art. 171 septies, L. 633/1941

Fraudolenta produzione, vendita o importazione di apparati di decodifica

art. 171 octies, L. 633/1941

### **Paragrafo 16.3 – Le attività sensibili relative ai reati in violazione del diritto di autore.**

Nell'ambito delle attività sociali che possono comportare la commissione di uno dei delitti in materia di diritto d'autore di cui all'art. 25 novies del D.Lgs. 231/01 sono state individuate le seguenti aree di attività sensibili.

- Utilizzo di software informatici privi di licenza o con licenza scaduta o in sovrannumero rispetto alla licenza acquisita.
- Utilizzo nelle pubblicazioni (cartacee o telematiche) e negli incontri organizzati dalla Cooperativa di prodotti dell'ingegno protetti da diritto di autore (immagini, video, brani musicali) senza l'autorizzazione/liberatoria del titolare, ovvero utilizzo nelle medesime circostanze di supporti abusivi.

Tuttavia, si segnala come le ridotte dimensioni della struttura della Cooperativa e la centralizzazione dei livelli organizzativi e decisionali consentono di per sé il monitoraggio sul corretto utilizzo di software e di prodotti dell'ingegno titolari, riducendo quindi il rischio specifico di commissione dei reati oggetti del presente capitolo da parte dei Destinatari.

#### **Paragrafo 16.4 – Organi e funzioni coinvolti.**

##### Consiglio di Amministrazione

I profili di rischio attengono alle funzioni di controllo sulle aree sensibili.

##### Direzione Amministrativa Finanziaria

I profili di rischio attengono all'attività di coordinamento e alla gestione dei contratti di utilizzo dei software protetti da diritto di autore (anche attraverso la gestione dei rapporti con soggetti terzi incaricati del servizio)

##### Segreteria amministrativa

I profili di rischio attengono all'attività di organizzazione di incontri e attività rivolti a terzi e all'attività di informazione.

Altri Destinatari che comunque partecipino all'attività di organizzazione di incontri e attività rivolti a terzi e all'attività di informazione.

#### **Paragrafo 16.5 – Principi e norme generali di comportamento.**

Per ciascuna delle attività sensibili di cui al presente capitolo sono previste specifiche procedure in forza delle quali siano garantiti i seguenti requisiti:

- I software e le banche dati installati sui sistemi informativi della Cooperativa siano sempre muniti di valida licenza di utilizzo
- La rete informatica interna e i dati presenti nella stessa siano preservati da accessi ed utilizzi impropri
- Sia fornito accesso da e verso l'esterno a mezzo di connessione internet esclusivamente ai sistemi informatici dei soggetti che ne abbiano effettiva necessità ai fini lavorativi

- Sia accertato da parte della funzione competente che tutte le opere dell'ingegno utilizzate dall'azienda sotto qualsiasi forma (eventi aperti al pubblico, pubblicazioni proprie, etc.) siano sempre utilizzate in conformità alle disposizioni in materia di diritto d'autore
- Il personale ritenuto esposto al rischio di commissione dei reati in materia di diritto d'autore sia sempre adeguatamente formato e sensibilizzato a tenere comportamenti corretti.

Sulla base di tali principi, si prevede l'espresso divieto a carico di tutti i destinatari di:

- Porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati individualmente o collettivamente integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25 novies del Decreto)
- Detenere programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE
- Mettere a disposizione di terzi, riprodurre, divulgare, trasmettere o diffondere, in tutto o in parte, opere dell'ingegno tutelate dal diritto d'autore e dai diritti connessi
- Violare i principi e le procedure interne previste nel presente capitolo.

#### **Paragrafo 16.6 – Principi di riferimento specifici relativi ai reati contro il diritto di autore**

In relazione a quanto sopra i Destinatari devono :

- Utilizzare esclusivamente i software, le applicazioni, i files e le apparecchiature informatiche fornite dalla Cooperativa e farlo esclusivamente per finalità strettamente attinenti allo svolgimento delle proprie mansioni
- Osservare scrupolosamente quanto previsto dalle politiche di sicurezza interne per la protezione e il controllo dei sistemi informatici ed ogni altra norma specifica riguardante gli accessi ai sistemi e la protezione del patrimonio di dati e applicazioni dell'azienda
- Rispettare le regole interne in merito ai dispositivi antintrusione e antivirus
- Custodire le password di accesso alla rete interna e alle diverse applicazioni e le chiavi personali secondo criteri idonei a impedirne una facile individuazione ed un uso improprio
- Non prestare o permettere a terzi l'uso delle apparecchiature informatiche della Cooperativa o dell'archivio informatico della stessa, senza preventiva autorizzazione
- Astenersi dall'effettuare copie non specificamente autorizzate dei Sistemi Informativi di dati e di software di proprietà/licenza della Cooperativa
- Astenersi dall'utilizzare opere dell'ingegno senza l'autorizzazione del soggetto che legittimamente ne detiene i diritti, ovvero senza aver stipulato un valido contratto di licenza

Per quanto riguarda l'installazione e l'utilizzo dei programmi per elaboratore la Cooperativa adotta

una procedura che assicura che su tutti i sistemi informativi in uso vengano installati esclusivamente programmi per elaboratore muniti di valida licenza di utilizzo ed approvati dalla società.

In particolare, detta procedura prevede che:

- L'installazione di nuovi software o applicazioni sia riservata esclusivamente ai soggetti all'uopo individuati dalla Cooperativa
- L'attività posta in essere dagli amministratori di sistema sia tracciabile
- Siano utilizzati sistemi antivirus e firewall che blocchino il download dal web di software ed applicazioni non autorizzate

Per quanto riguarda l'acquisto di nuove licenze la Cooperativa adotta una procedura volta a formalizzare l'acquisto di nuove licenze informatiche con i seguenti contenuti:

- Il Destinatario che rileva la necessità di acquistare un nuovo software o applicativo ne fa formale richiesta
- La richiesta viene sottoposta alla Direzione Amministrativa Finanziaria che la valuta e la sottopone alla Presidenza per l'approvazione, procedendo all'acquisto
- L'installazione dei nuovi software o applicativi viene effettuata dagli amministratori di sistema o da soggetti, anche terzi all'uopo individuati.
- Il processo autorizzativo viene formalizzato per iscritto.

Per quanto riguarda l'utilizzo di opere coperte da diritto d'autore la Cooperativa adotta una procedura avente i seguenti contenuti per tutti i casi in cui la stessa sotto qualsiasi forma (eventi aperti al pubblico, pubblicazioni proprie, corsi di e-learning etc.) utilizza opere dell'ingegno protette dal diritto d'autore:

- La funzione / il Destinatario organizzatore, prima di utilizzare per l'attività della Cooperativa un'opera o parte di essa coperta da diritto d'autore, si accerti di averne pieno titolo
- La funzione / il Destinatario organizzatore tenga traccia scritta dell'attività di verifica di cui al punto che precede e delle sue risultanze, eventualmente conservando la documentazione rilevante
- Nel caso di utilizzo da parte della Cooperativa di agenzie di comunicazione, di pubblicità etc., per attività che coinvolgono opere protette da diritto d'autore, sia stabilito nel contratto che tutti gli adempimenti concernenti il diritto d'autore relativi all'oggetto della prestazione sono stati

adempiti da tali soggetti, i quali si impegnano a tenere indenne la società da qualsiasi pretesa che venisse alla stessa rivolta a tale riguardo da terzi

**Paragrafo 16.7 – Controlli dell'Organismo di Vigilanza.**

Fermo restando il suo potere discrezionale di attivarsi con specifiche verifiche a seguito delle segnalazioni ricevute, l'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli sulle attività potenzialmente a rischio di commissione dei reati in violazione del diritto d'autore, commessi nell'interesse o a vantaggio della società, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello.

Tali verifiche potranno riguardare, a titolo esemplificativo, l'idoneità delle procedure interne adottate, il rispetto delle stesse da parte di tutti i destinatari e l'adeguatezza del sistema dei controlli interni nel suo complesso.

L'Organismo di Vigilanza dovrà, inoltre, esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi sociali, da terzi o da qualsiasi esponente sociale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

A tal fine, all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione interna rilevante.

## **Capitolo 17° - PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI**

### **Paragrafo 17.1 - La fattispecie di reato richiamata dal D.Lgs. 231/2001.**

Il Legislatore ha ampliato il campo di applicazione della responsabilità delineata dal D.Lgs. 231/2001, con l'approvazione della Legge 9 gennaio 2006, n. 7, in vigore dal 2 febbraio 2006, recante "Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile", che, dopo aver inserito (all'art. 6) gli artt. 583-bis e 583-ter del codice penale, ha introdotto (all'art. 8) l'art. 25 quater.1 nel D. Lgs. 231/2001.

In relazione all'art. 583 bis, c.p., sono riconducibili all'ipotesi di cui al comma 1 tutte le condotte dalle quali derivi una mutilazione totale o parziale; al contrario, integrano la più lieve fattispecie di cui al comma 2 le condotte che provocano lesioni in assenza di mutilazione

Più precisamente, l'art. 583 bis, comma 1 c.p. individua le pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili secondo un criterio misto, indicando pratiche di mutilazione tipiche e atipiche

Al contrario, la fattispecie descritta dall'art. 583 bis, comma 2 c.p. può dirsi integrata da chiunque provoca lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente.

Entrambe le fattispecie presuppongono l'assenza di esigenze terapeutiche.

Le disposizioni in oggetto si applicano anche quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia.

La nuova norma ha lo scopo di prevenire, contrastare e reprimere pratiche intollerabili che colpiscono bambine e adolescenti e che violano i fondamentali diritti della persona, primo fra tutti quello alla integrità fisica, in attuazione dei principi di cui agli artt. 2, 3 e 32 della Costituzione e di quanto sancito dalla Dichiarazione e dal Protocollo di azione adottati a Pechino il 15 Settembre 1995 nella quarta Conferenza mondiale delle Nazioni Unite sulle donne.

### **Paragrafo 17.2 - Attività sensibili relative a pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili.**

Tenuto conto delle attività e della struttura della Cooperativa non si rinvengono fattori di rischio in relazione al reato sopra descritto e alla conseguente sanzione amministrativa per l'ente.

Tuttavia, tutti i destinatari sono tenuti a seguire quanto già prescritto dallo Statuto, dal Codice etico e dalla Parte generale del presente Modello, al fine di evitare di porre in essere comportamenti che possano integrare i reati di cui all'art. 683 bis c.p.

### **Paragrafo 17.3 - Controlli dell'Organismo di Vigilanza.**

Stante l'assenza di rischio rilevante, l'O.d.V. Valuterà se e quali attività di controllo eventualmente adottare.

Ove l'O.d.V., per il mutare delle condizioni analizzate, rinvenisse un aumento del rischio in relazione ai reati di cui al presente capitolo è tenuto a segnalare la circostanza al C.d.A. della Cooperativa e a proporre l'adozione di principi di comportamento e procedure adeguate a prevenire la commissione del reato di pratiche di mutilazione di organi genitale femminili nell'interesse della Cooperativa.

## **Capitolo 18° - INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA**

### **Paragrafo 18.1 - Obiettivi.**

Il Legislatore ha ampliato il campo di applicazione della responsabilità delineata dal D.lgs. n. 231/2001, con l'approvazione della Legge 146/2006 concernente la prevenzione ed il divieto di indurre alcuno a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria quando questi ha la facoltà di non rispondere.

Il presente capitolo si riferisce ai reati di cui all'art. 25 decies del D.Lgs. n. 231/2001 e ha come obiettivo che tutti i destinatari, come definiti dalla Parte Generale, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dal D. Lgs. n. 231/2001 al fine di prevenire il verificarsi dei reati sopra richiamati.

In particolare, il capitolo ha lo scopo di:

- Fornire le regole di comportamento e le procedure che i destinatari sono tenuti ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello
- Fornire all'Organismo di Vigilanza ed ai responsabili delle altre funzioni sociali che cooperano con il medesimo, gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

### **Paragrafo 18.2 - Le fattispecie di reato previste dal D.Lgs. 231/2001.**

L'articolo 10 della Legge 146 del 2006, ha introdotto la responsabilità amministrativa degli enti in relazione a determinate ipotesi di "induzione a non rendere dichiarazione o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria " e per i delitti di cui agli articoli 377-*bis* e 378 del codice penale.

Vengono in considerazione eventuali atti compiuti da soggetti quali amministratori, dirigenti, dipendenti, procuratori e collaboratori che, in ragione delle loro cariche o funzioni, abbiano contatti con soggetti sottoposti a procedimenti penali ove, al fine di evitare che la Società o un altro soggetto alla stessa collegato siano coinvolti all'interno di un procedimento penale, inducano chi è chiamato a rendere dichiarazioni davanti all'Autorità Giudiziaria, pur in presenza di facoltà di astensione, a non deporre o a fornire una deposizione fuorviante.

Il reato di induzione a non rendere dichiarazione o a rendere dichiarazione mendace all'Autorità Giudiziaria di cui all'art. 377 bis c.p. si configura nel caso in cui un soggetto, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla Autorità Giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere.



In tal caso, si è puniti con la reclusione da due a sei anni.

**Paragrafo 18.3 - Le attività relative al reato di induzione a non rendere dichiarazione o a rendere dichiarazione mendace all'Autorità Giudiziaria.**

Nell'ambito delle attività sociali sono individuate le seguenti aree di attività a rischio:

- gestione del contenzioso giudiziale e stragiudiziale di cui sia parte la Cooperativa
- gestione dei rapporti con i Destinatari chiamati a rendere dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale in cui è coinvolta la Cooperativa.

**Paragrafo 18.4 - Organi e funzioni coinvolte.**

Vengono individuati i seguenti organi e funzioni coinvolte.

Consiglio di Amministrazione

I profili di rischio attengono ai poteri di controllo sulle aree sensibili.

Direzione Amministrativa Finanziaria

I profili di rischio attengono all'attività di coordinamento/direzione e alla gestione del contenzioso, anche attraverso la gestione dei rapporti con procuratori costituiti o professionisti incaricati.

Professionisti e collaboratori

I profili di rischio attengono alla difesa giudiziale e stragiudiziale della Cooperativa o di soggetti ad essa riconducibili.

**Paragrafo 18.5 - Principi e norme generali di comportamento.**

Tutti i processi sensibili devono essere svolti conformandosi alle leggi vigenti e al Codice Etico e alle procedure sociali, ai valori e alle regole contenute nel Modello.

In linea generale, il sistema di organizzazione della Cooperativa deve rispettare i requisiti fondamentali di formalizzazione e chiarezza, comunicazione e separazione dei ruoli, in particolare per quanto attiene l'attribuzione di responsabilità, di rappresentanza, di definizione delle linee gerarchiche e delle attività operative.

**Paragrafo 18.6 - Principi di riferimento specifici relativi al reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria.**

A tutti i destinatari del Modello è fatto divieto di porre in essere comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato richiamate dall'articolo 25 decies d.lgs. 231/2001.

Sono altresì proibite le violazioni dei principi previsti nel presente capitolo. In particolare, nell'espletamento delle attività considerate sensibili, i destinatari dovranno attenersi ai seguenti

principi generali di condotta:

- divieto di indurre chiunque, attraverso violenza o minaccia o tramite offerta o promessa di denaro o altra utilità, a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria o ad avvalersi della facoltà di non rispondere, al fine di favorire gli interessi della Cooperativa o per trarne altrimenti un vantaggio per la medesima
- prestare una fattiva collaborazione e rendere dichiarazioni veritiere ed esaustivamente rappresentative dei fatti nei rapporti con l'Autorità Giudiziaria
- i Destinatari (indagato/imputato, persona informata sui fatti/testimone o teste assistito/imputato in un procedimento penale connesso) chiamati a rendere dichiarazioni innanzi all'Autorità Giudiziaria in merito all'attività lavorativa prestata, sono tenuti ad esprimere liberamente la propria rappresentazione dei fatti o a esercitare la facoltà di non rispondere accordata dalla legge; sono altresì tenuti a mantenere il massimo riserbo relativamente alle dichiarazioni rilasciate e al loro oggetto, ove le medesime siano coperte da segreto investigativo
- tutti i Destinatari devono tempestivamente avvertire l'Organismo di Vigilanza e il Responsabile della Direzione Amministrativa Finanziaria di ogni atto di citazione a testimoniare e di ogni procedimento penale che li veda coinvolti, sotto qualsiasi profilo, in rapporto all'attività lavorativa prestata o comunque a essa attinente.

#### **Paragrafo 18.7 - Controlli dell'Organismo di Vigilanza.**

L'attività dell'Organismo di Vigilanza è svolta in stretta collaborazione con gli organi e funzioni di cui al paragrafo 18.4. In tal senso dovranno essere previsti flussi informativi completi e costanti tra tali organi e funzioni e l'Organismo di Vigilanza, al fine di ottimizzare le attività di verifica.

I controlli svolti dall'Organismo di Vigilanza sono diretti a verificare la conformità delle attività sociali ai principi espressi nel presente capitolo.

In particolare:

- tutti i Destinatari devono tempestivamente avvertire l'Organismo di Vigilanza di ogni atto di citazione a testimoniare e di ogni procedimento penale che li veda coinvolti, sotto qualsiasi profilo, in rapporto all'attività lavorativa prestata o comunque ad essa attinente
- l'Organismo di Vigilanza deve essere informato in merito alle richieste di assistenza legale inoltrate alla Società dai dipendenti in caso di avvio di un procedimento penale a carico degli stessi.

In ogni caso, in conformità con quanto disposto dalle procedure applicabili e sempre per le finalità di cui al D.lgs. 231/01, l'Organismo di Vigilanza ha la facoltà di richiedere informazioni sulle attività

**UNI.C.A.P.I. società cooperativa**  
*Unione Cooperativa di abitazione a proprietà indivisa*  
*Sede in 41124 Modena alla Via Emilia Ovest, 101 (Palazzo Europa)*  
*c.f. e p. IVA 00656430360*

svolte dalle funzioni competenti, nonché di visionare ed estrarre copia della relativa documentazione.

## **Capitolo 19° - REATI TRANSNAZIONALI**

### **Paragrafo 19.1 – Obiettivi.**

Il presente capitolo si riferisce a comportamenti posti in essere dai destinatari come definiti nella Parte Generale al fine di impedire il verificarsi degli illeciti in esso considerati.

Nello specifico, il presente capitolo ha lo scopo di:

- Indicare i principi procedurali e le regole di comportamento che i Destinatari sono chiamati a osservare ai fini della corretta applicazione del Modello
- Fornire all'Organismo di Vigilanza e ai responsabili delle altre funzioni sociali che cooperano con tale organismo, gli strumenti esecutivi necessari affinché gli stessi possano esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

L'articolo 10 della Legge 146 del 2006, di ratifica ed esecuzione in Italia della Convenzione e dei Protocolli contro il crimine organizzato transnazionale adottati dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001 (nota come Convenzione di Palermo), ha introdotto la responsabilità amministrativa degli enti in relazione a determinate ipotesi di "reato transnazionale"

Si definisce transnazionale "il reato, punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato", con l'ulteriore condizione che sussista almeno uno dei seguenti requisiti:

- sia commesso in più di uno Stato
- sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato
- sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato
- sia commesso in uno Stato, ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato

La ratifica della convenzione e dei suoi protocolli ha offerto l'occasione per includere numerosi nuovi reati al catalogo dei reati presupposto ex D.lgs.231/2001.

### **Paragrafo 19.2 – Le fattispecie di reato indicate nella L. 146/2006.**

Le ipotesi di reati causa di responsabilità amministrativa degli enti, ai sensi dell'art. 10 della L. 146/2006 sono i seguenti.

Associazione per delinquere	art. 416 c.p.
Associazione per delinquere di tipo mafioso	art. 416 bis c.p.

Associazione finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri

art. 291 quater, D.P.R. 43/1973

Associazione finalizzata al traffico illecito di stupefacenti o sostanze psicotrope

art. 74, D.P.R. 309/1990

Disposizioni contro le immigrazioni clandestine art. 12, co. 3, 3 bis, 3 ter, 5, D.Lgs. 286/98

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'A. G.

art. 377 bis c.p.

Favoreggiamento personale

art. 378 c.p.

### **Paragrafo 19.3 – Le attività sensibili relative ai reati transnazionali.**

UNI.C.A.P.I. non opera a livello internazionale e da precipua disposizione statutaria svolge la propria attività prevalentemente nell'ambito della Provincia di Modena. Ciò determina una riduzione del rischio che siano commessi da parte dei destinatari reati oggetto del presente capitolo, nell'interesse della Cooperativa.

Tuttavia si rileva un profilo del rischio nell'eventualità in cui si instaurino dei rapporti commerciali / di appalto d'opera o servizi / finanziari con soggetti che perseguono, direttamente o tramite prestanome, finalità che possono comportare la commissione dei reati nelle attività sopra descritte. Particolare riferimento è da porsi ai soggetti c.d. "a rischio" cioè quei soggetti indicati nelle cosiddette "liste collegate al contrasto finanziario al terrorismo internazionale". Le liste ufficiali sono quelle curate dall'Unità di Informazione Finanziaria istituita presso la Banca d'Italia o pubblicate da altri organismi nazionali e/o internazionali riconosciuti.

### **Paragrafo 19.4 – Organi e funzioni coinvolte.**

#### Consiglio di Amministrazione

I profili di rischio attengono alle funzioni di controllo sulle aree sensibili.

#### Direzione Amministrativa Finanziaria

I profili di rischio attengono all'attività di coordinamento e alla gestione dei rapporti con appaltatori e soggetti terzi incaricati dell'esecuzione di opere e servizi.

#### Ufficio Tecnico

I profili di rischio attengono all'attività di direzione dei lavori / controllo nei cantieri e ai rapporti con appaltatori e soggetti terzi.

### **Paragrafo 19.5 – Principi e norme generali di comportamento.**

Tutti i processi sensibili devono essere svolti conformandosi alle leggi vigenti e al Codice Etico e

alle procedure sociali, ai valori e alle regole contenute nel Modello.

In linea generale, il sistema di organizzazione della Cooperativa deve rispettare i requisiti fondamentali di formalizzazione e chiarezza, comunicazione e separazione dei ruoli, in particolare per quanto attiene l'attribuzione di responsabilità, di rappresentanza, di definizione delle linee gerarchiche e delle attività operative.

#### **Paragrafo 19.6 – Principi di riferimento specifici relativi ai reati transnazionali.**

Al fine di prevenire la commissione dei reati di cui al presente capitolo i destinatari devono:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure interne, in tutte le attività finalizzate alla gestione dei rapporti con soggetti stranieri o comunque operanti a livello transazionale.
- segnalare all'Organismo di Vigilanza eventuali attività ritenute sospette principalmente se interessano movimenti finanziari

La Cooperativa adotta procedure particolari nell'eventualità dell'instaurazione di rapporti contrattuali con soggetti stranieri od operanti a livello transazionale per i quali emerga un profilo di rischio che prevedano la verifica dell'attendibilità di tali soggetti, anche attraverso la consultazione delle liste ufficiali finalizzate al contrasto finanziario al terrorismo internazionale.

#### **Paragrafo 19.7 – Controlli dell'Organismo di Vigilanza.**

Fermo restando il suo potere discrezionale di attivarsi con specifiche verifiche a seguito delle segnalazioni ricevute, l'Organismo di Vigilanza valuta la necessità di effettuare periodici controlli sulle attività potenzialmente a rischio, in relazione all'effettiva instaurazione di rapporti con soggetti potenzialmente a rischio.

Tali verifiche potranno riguardare, a titolo esemplificativo, l'idoneità delle procedure interne adottate, il rispetto delle stesse da parte di tutti i destinatari e l'adeguatezza del sistema dei controlli interni nel suo complesso

L'Organismo di Vigilanza dovrà, inoltre, esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi sociali, da terzi o da qualsiasi esponente sociale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

A tal fine, all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione interna rilevante.

## **Capitolo 20° - RESPONSABILITA' DEGLI ENTI CHE OPERANO NELLA FILIERA DEGLI OLI VERGINI DI OLIVA.**

### **Paragrafo 20.1 - Le fattispecie di reato previste dalla L. 9/2013.**

L'art. 9 della Legge n. 9/2013 ha esteso il campo di applicazione del D.Lgs. 231/2001 a nuove fattispecie di reato, esclusivamente per gli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva.

Gli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva sono responsabili per i reati commessi nel loro interesse o vantaggio da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, ovvero che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso, ovvero ancora da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di quelle sopra individuate.

Le fattispecie individuate dall'art. 9 L. 9/2013 sono le seguenti.

Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari	art. 440 c.p.
Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate	art. 442 c.p.
Commercio di sostanze alimentari nocive	art. 444 ter c.p.
Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi o opere di ingegno o di prodotti industriali	art. 473 c.p.
Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi	art. 474 c.p.
Frode nell'esercizio del commercio	art. 515 c.p.
Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine	art. 516 c.p.
Vendita di prodotti alimentari con segni mendaci	art. 517 c.p.
Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni dei origine di prodotti agroalimentari	art. 517 quater c.p.

### **Paragrafo 20.2 - Le attività sensibili relative agli enti operanti nella filiera degli oli vergini di oliva.**

UNI.C.A.P.I. non è ente operante nella filiera degli oli vergini di oliva.

Per tale ragione non si rinvengono fattori di rischio in relazione ai reati sopra indicati e alla conseguente sanzione amministrativa per l'ente.

Si sottolinea anche come l'eventuale acquisto di confezioni di olio vergine di oliva per finalità quali omaggi, beneficenza o altro non è idonea a far ricomprendere l'acquirente nella filiera.

Tuttavia, tutti i destinatari sono tenuti a seguire quanto già prescritto dallo Statuto, dal Codice etico e dalla Parte generale del presente Modello.

**Paragrafo 20.3 - Controlli dell'Organismo di Vigilanza.**

Stante l'assenza di rischio rilevante, l'O.d.V. valuterà quali attività di controllo eventualmente adottare.

Ove l'O.d.V., per il mutare delle condizioni analizzate, rinvenisse un aumento del rischio in relazione ai reati di cui al presente capitolo è tenuto a segnalare la circostanza al C.d.A. della Cooperativa e a proporre l'adozione di principi di comportamento e procedure adeguate a prevenire la commissione dei reati sopra indicati nell'interesse della Cooperativa.